

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLÈ

# COMUNITÀ EUROPEE

20 APRILE 1962

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

5° ANNO N. 30

### SOMMARIO

#### COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

##### IL CONSIGLIO

##### Regolamenti

<i>Regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali . . . . .</i>	933/62
<i>Decisione del Consiglio . . . . .</i>	945/62
<i>Regolamento n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine . . . . .</i>	945/62
<i>Regolamento n. 21 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova . . . . .</i>	953/62
<i>Regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame . . . . .</i>	959/62
<i>Regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli . . . . .</i>	965/62
<i>Regolamento n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo . . . . .</i>	989/62
<i>Regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune . . . . .</i>	991/62
<i>Regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli . . . . .</i>	993/62

SOMMARIO (seguito)

**Informazioni**

<i>Decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi . . . . .</i>	995/62
<i>Decisione del Consiglio relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli . . . . .</i>	999/62
<i>Decisione del Consiglio che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli</i>	1000/62
<i>Decisione del Consiglio relativa alla fissazione dei contingenti che la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese e la Repubblica Italiana devono aprire per l'importazione dei vini . .</i>	1002/62
<i>Risoluzione del Consiglio (prodotti lattiero-caseari) . . . . .</i>	1006/62
<i>Risoluzione del Consiglio (carne bovina e zucchero) . . . . .</i>	1006/62

# COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

## IL CONSIGLIO

### REGOLAMENTI

#### REGOLAMENTO N. 19

**relativo alla graduale attuazione di un' organizzazione comune dei mercati  
nel settore dei cereali**

#### **IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che il settore dei cereali riveste una particolare importanza nell'economia della Comunità, sia come fonte di redditi diretti per i produttori che come fonte d'approvvigionamento per le attività di trasformazione;

Considerando che gli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri sono intralciati da una serie di ostacoli, e cioè i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i contingenti ed altre restrizioni quantitative la cui progressiva abolizione

durante il periodo transitorio seguirebbe, in mancanza di un'azione armonizzatrice da parte delle istituzioni della Comunità, modalità e ritmi diversi; che per contro l'adozione di una misura uniforme alla frontiera nel campo degli scambi intracomunitari consente di realizzare un disarmo progressivo e parallelo in tutti gli Stati membri secondo un ritmo adeguato alla graduale attuazione della politica agricola comune;

Considerando che tale misura uniforme alla frontiera, sostitutiva di tutte le varie misure nazionali, deve, da un lato, assicurare un adeguato sostegno dei mercati agricoli degli Stati membri durante il periodo transitorio e, dall'altro, permettere di giungere progressivamente al mercato unico, rendendo possibile lo sviluppo della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Considerando che tali risultati si possono ottenere mediante un regime di prelievi intracomunitari pari alla differenza tra i prezzi praticati nello Stato membro esportatore e rispettivamente nello Stato membro importatore, in modo da impedire sul mercato del paese in cui i prezzi sono più elevati eventuali perturbazioni dovute a importazioni provenienti dal paese in cui i prezzi sono più bassi;

Considerando che la sostituzione dei prelievi intracomunitari ad altre misure, destinate a scomparire durante il periodo transitorio a norma del Trattato, sarebbe contraria al principio della progressiva instaurazione del mercato comune qualora non fosse contemporaneamente prevista la progressiva riduzione di detti prelievi;

Considerando che tale progressiva riduzione dei prelievi è, per quanto riguarda i cereali, conseguenza del ravvicinamento dei prezzi di detti prodotti; che, d'altra parte, per i prodotti trasformati a base di cereali è opportuno scompare il prelievo in un elemento pari all'incidenza della differenza dei prezzi dei cereali trasformati e in un elemento protettivo dell'industria di trasformazione nonchè prevedere la riduzione progressiva ed automatica del secondo elemento;

Considerando che l'istituzione di nuove misure di protezione alle frontiere interne della Comunità, che diano garanzie ai produttori degli Stati membri, è giustificata rispetto ai principi posti dal Trattato soltanto se tali misure sostituiscono qualsiasi altra misura di protezione di cui gli Stati membri dispongono attualmente;

Considerando che mediante il regime da istituire deve essere possibile conservare la preferenza che deriva a favore degli Stati membri dall'applicazione del Trattato; che tale esigenza può essere soddisfatta istituendo sulle importazioni provenienti dai paesi terzi prelievi, sostitutivi di ogni altra misura alla frontiera, pari alla differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e, rispettivamente, nello Stato membro importatore, nonchè mediante un abbattimento forfettario del prelievo intracomunitario fissato in modo da permettere il graduale sviluppo degli scambi nella Comunità;

Considerando che il regime dei prelievi consente, secondo le finalità dell'articolo 45 del Trattato, lo sviluppo degli scambi intracomunitari, dando al tempo stesso garanzie ai produttori degli Stati membri, e implica pertanto l'inapplicabilità di tale articolo;

Considerando che per il funzionamento del regime dei prelievi è necessario estendere il campo di applicazione delle disposizioni del Trattato che consentono di valutare gli aiuti e di agire contro quelli incompatibili con il mercato comune, agli aiuti che falsano i meccanismi di tale regime; che, tuttavia, per le esportazioni da uno Stato membro in cui si pratici un prezzo più elevato verso un altro Stato membro in cui se ne pratici uno inferiore, si può continuare a far ricorso al sistema consistente nell'abbassare

il prezzo di esportazione al livello del mercato mondiale, fatte salve alcune disposizioni speciali;

Considerando che la pratica del traffico di perfezionamento è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi, poichè essa ha come effetto di far sì che il commercio tra gli Stati membri di prodotti trasformati in cui sono incorporati prodotti di base importati avvenga, per quanto riguarda i prodotti di base stessi, a prezzi mondiali;

Considerando che, al fine di conservare ai produttori della Comunità le garanzie necessarie alla loro occupazione e al loro tenore di vita, occorre, per i cereali di maggiore importanza economica, fissare annualmente in ogni Stato membro prezzi indicativi, pubblicati prima delle semine autunnali in modo che i produttori possano orientare i loro piani di coltura;

Considerando che al fine di instaurare un mercato unico è necessario che tali prezzi indicativi nazionali siano progressivamente ravvicinati a un prezzo indicativo comune; che è opportuno pertanto che non sia aumentato il divario tra il prezzo indicativo nazionale più alto e quello più basso;

Considerando che, per garantire ai produttori che il prezzo del mercato si mantenga costantemente al livello più vicino possibile al prezzo indicativo, occorre fissare, in relazione a tale prezzo e per i cereali summenzionati, un prezzo d'intervento su cui deve basarsi l'azione degli organismi competenti degli Stati membri;

Considerando che la connessione tra il regime dei prelievi e questo regime di prezzi può essere convenientemente assicurata dalla determinazione del prezzo d'entrata dello Stato membro importatore; che in effetto i prelievi intracomunitari e verso i paesi terzi saranno fissati sulla base di tale prezzo, in modo che il prezzo di vendita dei cereali e delle farine importate permetta di raggiungere il prezzo indicativo fissato per i cereali summenzionati;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

Considerando che è necessario che l'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali sia completamente realizzata alla fine del periodo transitorio;

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Allo scopo di assicurare il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agricola comune, è gradualmente istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, comprendente un regime di prelievi che si applica agli scambi sia tra gli Stati membri, sia tra gli Stati membri e i paesi terzi, per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato
10.02	Segala
10.03	Orzo
10.04	Avena
10.05	Granturco
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali
b) ex 10.01	Grano duro
c) 11.01 A	Farina di frumento o di spelta
11.01 B	Farina di frumento segalato
ex 11.01 C	Farina di segala
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento
d) i prodotti trasformati che figurano nell'allegato al presente regolamento.	

*Articolo 2*

1. Per quanto riguarda i prodotti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, l'ammontare del prelievo intracomunitario è pari alla differenza tra il prezzo del prodotto proveniente dallo Stato membro esportatore, franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 3, e il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, fissato a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 8. Questa differenza è diminuita di un ammontare forfettario stabilito in base all'articolo 9.

2. I prelievi intracomunitari calcolati a norma del paragrafo 1 sono ridotti progressivamente in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, deciso dal Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo 6.

*Articolo 3*

Il prezzo del prodotto proveniente dallo Stato membro esportatore, franco frontiera dello Stato

membro importatore, è determinato in base ai prezzi praticati nello Stato membro esportatore sui mercati più rappresentativi per l'esportazione verso lo Stato membro importatore in questione, modificati in funzione di eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per cui è fissato il prezzo di entrata. La Commissione determina il prezzo franco frontiera in base ai criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26.

*Articolo 4*

Per quanto riguarda il grano tenero e l'orzo, nonché il granturco e la segala in quegli Stati membri che hanno una notevole produzione di questi ultimi cereali, il prezzo di entrata è fissato annualmente dagli Stati membri per una stessa qualità tipo in modo che sul mercato del centro di commercializzazione della zona più deficitaria, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto dell'ammontare forfettario, previsto al paragrafo 1 dell'articolo 2, e dei coefficienti di equivalenza di cui all'articolo 12, raggiunga il livello del prezzo indicativo di base previsto all'articolo 5.

Anteriormente al 1° marzo di ogni anno, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il prezzo di entrata per la successiva campagna di commercializzazione. Qualora il prezzo di entrata non sia stato fissato alle condizioni di cui sopra, esso viene riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 26.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri, per ciascuno dei prodotti indicati nell'articolo 4, fissano ogni anno, nella fase dell'acquisto del commercio all'ingrosso, un prezzo indicativo di base valevole nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria, per una determinata qualità tipo, tenendo conto a tal fine del prezzo da ottenere alla produzione nel quadro delle decisioni del Consiglio in materia di fissazione dei prezzi. Tale prezzo, fissato prima delle semine autunnali, entra in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione. Esso viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Qualora per effetto delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato, il divario tra il prezzo di mercato del centro di commercializzazione della zona più deficitaria e quello del centro di commercializzazione della zona più eccedentaria superi il 5%, gli Stati membri, partendo dal prezzo indicativo di base di cui al paragrafo 1, determinano per i centri di commercializzazione d'importanza regionale prezzi indicativi derivati, in funzione delle differenze di prezzo dovute alle condizioni naturali della formazione dei prezzi.

3. Gli Stati membri stabiliscono, per un periodo non inferiore a cinque mesi e non superiore a dieci mesi della campagna di commercializzazione, una maggiorazione mensile dei prezzi indicativi, che tenga conto delle spese per il magazzino e per gli interessi. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, adotta le direttive necessarie per l'armonizzazione progressiva delle disposizioni emanate a tal fine dagli Stati membri.

#### Articolo 6

1. Per le qualità tipo di grano, di orzo e di segala attualmente in uso in ogni Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1° aprile 1962 e per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1° luglio 1962, limiti massimi e minimi dei prezzi indicativi, valevoli rispettivamente nei centri di commercializzazione delle zone più deficitarie e più eccedentarie degli Stati membri; per il granturco negli Stati membri ove esiste una produzione notevole di questo cereale è stabilito solo il limite minimo.

I limiti suddetti sono vincolanti per tutti gli Stati membri.

2. Per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1° luglio 1962, i limiti massimi, di cui al paragrafo 1, sono stabiliti ad un livello che non superi di più del 7,5 % il livello di prezzo nella fase del commercio all'ingrosso, corrispondente al prezzo minimo garantito al produttore all'inizio della campagna di commercializzazione 1961/1962, nella zona più deficitaria dello Stato membro che importa attualmente la maggior quantità complessiva di cereali.

3. a) Per la campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio 1962, i limiti minimi, previsti al paragrafo 1 per il grano, l'orzo e la segala, sono stabiliti a un livello che superi almeno del 5 % il livello del prezzo nella fase di commercio all'ingrosso, corrispondente al prezzo minimo garantito al produttore all'inizio della campagna di commercializzazione 1961/1962 nella zona più eccedentaria dello Stato membro che esporta attualmente la maggior quantità complessiva di cereali.

b) Per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1° luglio 1962, il limite minimo, previsto al paragrafo 1 per il granturco è stabilito a un livello almeno pari a quello del prezzo nella fase del commercio all'ingrosso, corrispondente al prezzo medio ricevuto dai produttori durante le campagne di commercializzazione 1960/1961 e 1961/1962 nella zona più ecceden-

taria dello Stato membro che ha attualmente la maggior produzione.

4. Durante il periodo transitorio, i divari nei prezzi indicativi, fissati dagli Stati membri a norma del presente regolamento, saranno ridotti gradualmente in modo che vi sia un prezzo indicativo comune al termine del periodo transitorio.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, adotta:

- anteriormente al 1° aprile 1963 le misure che devono essere applicate dagli Stati membri nel settore dei prezzi per la campagna di commercializzazione dei cereali che ha inizio il 1° luglio 1963;
- ogni anno, anteriormente al 1° luglio, e per la prima volta anteriormente al 1° settembre 1963, le misure che devono essere applicate in materia di prezzi dagli Stati membri per la commercializzazione dei cereali, la cui campagna di produzione inizia il 1° ottobre successivo.

Nel prendere tali decisioni, il Consiglio si ispira, in modo particolare, all'esperienza acquisita e a determinati criteri.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce detti criteri anteriormente al 1° settembre 1962. Ferme restando le finalità della politica agricola comune definite all'articolo 39 del Trattato e intese ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, detti criteri dovranno tener conto dell'opportunità di promuovere una specializzazione conforme alle strutture economiche e alle condizioni naturali interne della Comunità in modo che il futuro prezzo indicativo comunitario sia determinato in funzione delle imprese della Comunità condotte razionalmente ed economicamente vitali nonché dei giusti rapporti tra i prezzi dei vari prodotti.

5. Negli Stati membri, nei quali la garanzia di prezzo si applica soltanto a un determinato quantitativo della produzione commercializzata, come previsto all'articolo 23, paragrafo 5, i prezzi effettivamente percepiti dai produttori possono essere inferiori ai prezzi di mercato o d'intervento, quali devono risultare dal prezzo indicativo fissato in ogni Stato membro in applicazione dei paragrafi da 1 a 4.

#### Articolo 7

1. Allo scopo di garantire ai produttori che le loro vendite si effettuino a un prezzo che si avvicini il più possibile ai prezzi indicativi tenuto conto delle variazioni di mercato, gli

Stati membri, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, stabiliscono prezzi di intervento per i prodotti per i quali sono fissati prezzi indicativi. I prezzi di intervento sono uguali ai prezzi indicativi diminuiti di una percentuale fissa, determinata da ogni Stato membro tra un minimo del 5 ed un massimo del 10 %.

2. Tuttavia, nei centri diversi da quello della zona più deficitaria, gli Stati membri possono stabilire prezzi d'intervento di livello superiore rispetto a quelli che si sarebbero dovuti fissare tenendo conto dei prezzi indicativi derivati. Detto aumento dei prezzi d'intervento non può superare, nel centro dove il prezzo indicativo derivato è il più basso, il 50 % del divario che esisterebbe tra prezzo indicativo e prezzo d'intervento determinati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Nei centri intermedi, il divario tra prezzi indicativi e prezzi di intervento deve aumentare nella misura in cui il livello dei prezzi indicativi derivati s'avvicina a quello valevole nel centro della zona più deficitaria.

A decorrere dall'inizio della terza tappa, il Consiglio esamina ogni anno le misure adottate in virtù delle disposizioni di cui al comma precedente per far sì che, al termine del periodo transitorio, gli Stati membri fissino prezzi d'intervento derivati nel rapporto previsto, per il centro della zona più deficitaria, fra prezzo indicativo e prezzo d'intervento.

3. Durante tutta la campagna di commercializzazione gli organismi d'intervento degli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare, ai prezzi stabiliti a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2, i cereali nazionali che sono loro offerti. Inoltre, detti organismi possono intervenire durante tutta la campagna di commercializzazione, in particolare mediante acquisti, ogni qualvolta la situazione del mercato lo richieda.

4. Gli organismi d'intervento di ciascuno Stato membro non possono vendere, all'interno dello Stato stesso, il prodotto acquistato in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, praticando condizioni che impediscano ai prezzi di evolvere verso il livello del prezzo indicativo valevole nel centro di commercializzazione del luogo di vendita.

Essi possono tuttavia vendere il frumento o la segala ad un prezzo inferiore, a condizione che tali cereali siano stati resi inadatti al consumo umano, ovvero possono a questa stessa condizione concedere un premio di denaturazione il cui importo e le cui modalità di concessione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 26.

#### Articolo 8

1. Per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettera a) e non richiamati nell'articolo 4, compresi il granturco e la segala in quegli Stati membri che non hanno una notevole produzione di questi ultimi cereali, il prezzo d'entrata è fissato per ogni prodotto in modo che, tenuto conto dell'ammontare forfettario previsto all'articolo 2, paragrafo 1, si possa raggiungere il livello dei prezzi indicativi fissati per i cereali nazionali indicati all'articolo 4 e cioè:

- per i cereali considerati come cereali da panificazione, il livello dei prezzi indicativi dei cereali da panificazione;
- per gli altri cereali, il livello degli altri prezzi indicativi.

Tale prezzo di entrata viene fissato annualmente dagli Stati membri per una stessa qualità tipo e viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1° aprile per la successiva campagna di commercializzazione.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce i criteri secondo i quali gli Stati membri fissano il prezzo d'entrata. Tali criteri sono determinati tenendo conto:

- della necessità di proteggere l'industria di trasformazione,
- degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ovvero, per i prodotti a base di grano duro, della necessità di rispettare il livello dei prezzi del grano duro.

Il prezzo d'entrata è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1° marzo. Esso è riveduto secondo la procedura dell'articolo 26 qualora i criteri stabiliti dal Consiglio non siano stati rispettati.

#### Articolo 9

1. Gli ammontari forfettari di cui all'articolo 2 sono fissati in modo da permettere il graduale e regolare sviluppo degli scambi tra gli Stati membri fino all'instaurazione del mercato unico, tenuto conto delle disponibilità sui mercati degli Stati membri di cereali di produzione nazionale o provenienti da altri Stati membri. Per i prodotti elencati all'articolo 1, lettera c), si deve tener conto inoltre della necessità di ridurre ogni anno di due quindicesimi il livello della protezione per l'industria di trasformazione, a decorrere dal primo anno di applicazione del regime dei prelievi. Detti ammontari sono determinati ogni anno, secondo la procedura prevista all'articolo 26, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione,

secondo la procedura di voto dell'articolo 43 del Trattato. Essi sono pubblicati prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

2. Qualora durante la campagna di commercializzazione gli scambi intracomunitari non si sviluppino nel modo previsto al paragrafo 1, gli ammontari forfettari, di cui allo stesso paragrafo, vengono riveduti secondo la procedura dell'articolo 26. In tal caso si fissa di nuovo il prezzo d'entrata seguendo la procedura dell'articolo 4 o dell'articolo 8.

#### Articolo 10

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e c).

2. L'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi è pari, per ogni prodotto, alla differenza tra il prezzo cif del prodotto, stabilito in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale, ed il prezzo di entrata dello Stato membro importatore, fissato a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 8.

3. Il prezzo cif, di cui al paragrafo 2, calcolato per ogni singolo Stato membro con riferimento ad un unico luogo di transito di frontiera designato dallo Stato stesso, è determinato per ogni prodotto in base ai corsi internazionali modificati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per cui è stato fissato il prezzo d'entrata. La Commissione determina il prezzo cif seguendo i criteri stabiliti con la procedura dell'articolo 26.

4. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo di offerta e tale prezzo di offerta sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif, unicamente per le importazioni di cui trattasi, è sostituito da un prezzo che la Commissione determina in funzione del prezzo d'offerta e seguendo i criteri stabiliti con la procedura dell'articolo 26.

#### Articolo 11

1. Per il grano duro, l'ammontare del prelievo intracomunitario, nel caso di importazioni provenienti da uno Stato membro produttore di grano duro, è pari alla differenza tra il prezzo di entrata dello Stato membro importatore ed il prezzo del prodotto proveniente dallo Stato membro esportatore, franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato a norma dell'articolo 3. Tale differenza è diminuita di un ammontare forfettario determinato ogni anno secondo la procedura dell'articolo 26. Per le importazioni provenienti da uno Stato membro non produttore di grano duro, l'ammontare del prelievo intracomunitario è uguale a quello percepito nei confronti dei paesi terzi.

2. L'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi è pari alla differenza tra il prezzo di entrata dello Stato membro importatore e il prezzo cif del prodotto, stabilito in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4, relative ai prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e c), sono applicabili al grano duro.

3. Affinchè gli Stati membri non produttori di grano duro e gli Stati membri produttori, il cui prezzo all'esportazione è superiore al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, possano esportare verso gli altri Stati membri, può essere concessa per queste esportazioni una restituzione di importo uguale a quella concessa per le esportazioni verso i paesi terzi, secondo le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2. In caso di importazione proveniente da uno Stato membro produttore di grano duro, l'ammontare del prelievo intracomunitario è uguale a quello percepito nei confronti dei paesi terzi, diminuito dell'ammontare forfettario previsto al paragrafo 1.

4. Il prezzo d'entrata del grano duro è fissato dagli Stati membri, per una qualità tipo identica, a un livello che superi almeno del 5% quello del grano tenero.

5. Gli Stati membri produttori fissano ogni anno, per il grano duro di una determinata qualità tipo, prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione d'importanza regionale, situati nelle zone di produzione, in funzione delle differenze di prezzo dovute alle condizioni naturali della formazione dei prezzi. Essi fissano parimenti prezzi di intervento a norma dell'articolo 7.

6. Qualora, in alcune zone di produzione particolarmente distanti dalle zone d'utilizzazione, i prezzi del grano duro subiscano una sensibile riduzione, dovuta all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5, gli Stati membri possono accordare, durante i primi tre anni d'applicazione del regime dei prelievi, aiuti decrescenti destinati ad attenuare gli effetti di tale riduzione.

7. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura dell'articolo 43 del Trattato, stabilisce, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni necessarie per l'instaurazione, alla fine del periodo transitorio, di un mercato unico del grano duro per la Comunità. Il Consiglio può autorizzare la concessione di aiuti ai produttori, determinando le modalità di tali aiuti.

8. Le varietà e le caratteristiche dei grani che possono essere designati «grano duro» sono determinate prima della data d'applicazione del

regime dei prelievi, secondo la procedura dell'articolo 26.

9. Gli Stati membri procedono ai controlli necessari per accertare che le disposizioni del presente articolo si applichino soltanto al grano duro. I criteri e le modalità di questi controlli sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 26.

#### Articolo 12

Sono determinati secondo la procedura dell'articolo 26:

a) le qualità tipo identiche per tutti gli Stati membri, previste all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 4, per le quali sono fissati i prezzi di entrata;

b) i coefficienti di equivalenza tra le diverse qualità diretti a consentire gli adattamenti di cui all'articolo 3, all'articolo 4, comma primo, all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 3;

#### Articolo 13

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura dell'articolo 43 del Trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per giungere, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, ad un sistema di prezzo unico per la Comunità nella fase del mercato unico, sistema comprendente per ciascuno dei prodotti e in quanto il presente regolamento lo preveda:

a) un prezzo indicativo di base valevole per tutta la Comunità;

b) un prezzo di entrata unico;

c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento;

d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunità, cui riferirsi per la determinazione del prezzo cif dei prodotti provenienti dai paesi terzi.

#### Articolo 14

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), l'ammontare dei prelievi intracomunitari e di quelli nei confronti dei paesi terzi è composto di due elementi:

A. un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possano essere effettuate forfetatamente,

a) corrispondente, per i prodotti trasformati, fabbricati con i prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), all'incidenza sul costo di

produzione di detti prodotti dei prelievi fissati per i prodotti di base impiegati nella loro fabbricazione: l'ammontare che ne risulta è riveduto in funzione delle variazioni dei prelievi applicati ai prodotti di base;

b) stabilito per i prodotti trasformati che non contengano alcuno dei prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti trasformati, menzionati al comma precedente, che siano più simili ad essi;

B. un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di una protezione dell'industria di trasformazione. Per gli scambi fra gli Stati membri, questo elemento fisso è ridotto ogni anno di due quindicesimi, a decorrere dal primo anno d'applicazione del regime dei prelievi.

2. Quando le offerte effettive di prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) provenienti dai paesi terzi non corrispondono al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base che entrano nella loro composizione aumentato dei costi di trasformazione, al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere aggiunto un importo supplementare determinato secondo la procedura dell'articolo 26.

3. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce le disposizioni necessarie al fine di determinare, nell'ambito delle disposizioni del presente articolo, le modalità d'applicazione per ciascuno dei prodotti considerati.

#### Articolo 15

1. Gli ammontari dei prelievi intracomunitari e di quelli nei confronti dei paesi terzi sono calcolati dagli Stati membri a norma delle disposizioni degli articoli 2, 10, 11 e 14 e sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Tali ammontari vengono modificati dagli Stati membri in funzione delle variazioni degli elementi in base ai quali essi sono stati determinati. I criteri di modificazione dei prelievi e le relative modalità di applicazione sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 26.

Le modifiche dei prelievi sono immediatamente comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione.

3. I prelievi intracomunitari e quelli nei confronti dei paesi terzi sono riscossi dallo Stato membro importatore e il loro gettito è attribuito a quest'ultimo.

4. Le disposizioni necessarie al fine di evitare, per i prodotti provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi, le deviazioni di traffico che potrebbero derivare dalla differenza di livello dei prelievi fra gli Stati membri o fra gli Stati membri e i paesi terzi, sono stabilite anteriormente al 1° luglio 1962 secondo la procedura dell'articolo 26.

#### Articolo 16

1. Tutte le importazioni provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi e tutte le esportazioni verso Stati membri o paesi terzi, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione rilasciato dallo Stato membro a richiesta dell'interessato. Gli Stati membri danno regolarmente comunicazione alla Commissione dei quantitativi corrispondenti ai titoli rilasciati.

2. Il titolo di importazione, per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del terzo mese successivo a quello durante il quale esso è stato rilasciato. Il rilascio è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisce l'impegno di importare entro il periodo di validità del titolo e che resta acquisito ove l'importazione non abbia luogo entro tale periodo.

Il Consiglio esamina annualmente in base ad una relazione della Commissione se sia necessario modificare il periodo di validità del titolo di importazione. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce le eventuali modifiche.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare il periodo di validità del titolo di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 26.

#### Articolo 17

1. L'ammontare del prelievo intracomunitario o di quello nei confronti dei paesi terzi che deve essere riscosso, è quello applicabile nel giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi dei prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), il prelievo applicabile nel giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo di entrata che sarà in vigore alla data prevista per l'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato, che deve essere presentata al momento della domanda del titolo, ad una importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. In tal caso, al prelievo viene aggiunto un

supplemento stabilito contemporaneamente al prelievo stesso.

La tabella dei supplementi è stabilita dalla Commissione, secondo i criteri determinati, anteriormente al 1° maggio 1962, dal Consiglio che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione.

#### Articolo 18

1. Negli scambi tra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione, sono incompatibili con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,
- l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo,
- il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

È considerata misura di effetto equivalente una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli di importazione o di esportazione a una determinata categoria di aventi diritto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 2, è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro dei prodotti elencati nell'articolo 1:

a) che non sono stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali prelievi; ovvero

b) per la cui fabbricazione sono stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di elaborazione, prodotti elencati nell'articolo 1 e che non sono stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali prelievi.

3. L'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari implica l'inapplicabilità dell'articolo 45 del Trattato, nonché degli accordi o contratti a lungo termine, conclusi a norma di tale articolo e che sono in vigore alla data di applicazione di tale regime.

#### Articolo 19

1. A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi e fatte salve le disposizioni del seguente paragrafo 2 e degli articoli 11 e 23, paragrafo 4, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili agli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali:

a) quando abbiano per effetto di far scendere direttamente o indirettamente i prezzi dei prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) al di sotto dei prezzi che direttamente o indirettamente sono serviti di base per il calcolo del prelievo, ovvero

b) quando influiscano direttamente sul rapporto tra i prezzi dei prodotti trasformati di cui all'articolo 1, lettera d), e i prezzi praticati sul mercato per i prodotti di base che entrano nella loro fabbricazione.

2. a) Lo Stato membro che, in forza delle disposizioni del presente regolamento, ha diritto di applicare prelievi nei confronti di un altro Stato membro può, in occasione di esportazioni verso quest'ultimo Stato, restituire un importo pari alla restituzione concessa, alle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per le esportazioni verso i paesi terzi. Nel caso in cui una restituzione venga concessa all'esportazione, l'ammontare del prelievo riscosso dallo Stato membro importatore è uguale a quello riscosso nei confronti dei paesi terzi, in base alle disposizioni del presente regolamento, diminuito dell'ammontare forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

b) Tuttavia, lo Stato membro esportatore è autorizzato a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato ai sensi dell'articolo 3, e il prezzo di entrata dello Stato membro importatore; a tale differenza si aggiunge l'ammontare forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

- quando in detto Stato membro esportatore il livello del prezzo indicativo nel centro della zona più eccedentaria coincide con il limite minimo determinato secondo le disposizioni dell'articolo 6,
- negli altri casi, per quantitativi corrispondenti alle correnti di scambio tradizionali.

Lo Stato membro esportatore dà periodicamente comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione dei quantitativi esportati e degli importi delle restituzioni effettuate.

Le modalità d'applicazione della presente lettera b) sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

c) Per le esportazioni delle eccedenze di produzione del Granducato del Lussemburgo verso uno Stato membro che ha prezzi meno elevati, la restituzione è pari a quella calcolata in base alle disposizioni di cui alla prima frase della lettera b).

d) Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), le modalità per la determinazione della restituzione e del prelievo da riscuotere qualora sia concessa una restituzione, sono stabilite secondo

la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2, seconda frase.

e) Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce parallelamente alle decisioni in materia di ravvicinamento dei prezzi, le modifiche da apportare alle disposizioni del presente paragrafo.

#### Articolo 20

1. L'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica il divieto di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi.

2. Allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi in base ai corsi praticati sul mercato mondiale, la differenza fra detti corsi e i prezzi nello Stato membro esportatore può essere compensata da una restituzione effettuata alle condizioni stabilite con la procedura dell'articolo 26. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce i criteri per la determinazione dell'ammontare delle restituzioni da concedere al tempo stesso in cui fissa le modalità di applicazione del regime dei prelievi a tali prodotti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3.

#### Articolo 21

Ferme restando le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, l'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica l'abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi, salvo deroga decisa, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

E' considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli di importazione o di esportazione a una determinata categoria di aventi diritto.

#### Articolo 22

1. Se in uno o più Stati membri, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato dei cereali, detto mercato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni suscettibili di compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati possono prendere, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia concernenti l'importazione dei suddetti prodotti.

2. Lo Stato o gli Stati membri interessati debbono notificare le misure suddette agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi all'atto della loro entrata in vigore.

Lo Stato o gli Stati membri che applicano tali misure prendono le disposizioni necessarie affinché le merci in corso di trasporto non ne subiscano le conseguenze. In caso di chiusura della frontiera, il periodo di comporta non deve essere inferiore a tre giorni. Essi debbono prestarsi ad avviare immediatamente negoziati diretti a concludere accordi provvisori, allo scopo di impedire che gli esportatori subiscano danni eccessivi o evitabili. Tali accordi sono notificati senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione.

In base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 25, decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di quattro giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o abolite. La Commissione può altresì decidere in merito alle misure da applicarsi da parte degli altri Stati membri.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

3. Entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla notifica, ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Esso può, in base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, modificare o annullare a maggioranza qualificata la decisione presa dalla Commissione.

Quando lo Stato membro, che ha preso le misure di cui al paragrafo 1, ricorre al Consiglio, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione ha termine dopo dieci giorni dalla data in cui è stato presentato il ricorso al Consiglio, se quest'ultimo non ha ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

4. Ogni misura di salvaguardia che incida sugli scambi fra gli Stati membri è applicata al più tardi simultaneamente alle relazioni con i paesi terzi, rispettando il principio della preferenza comunitaria.

5. Dopo la fine del periodo transitorio, nel caso in cui nella Comunità i mercati dei prodotti elencati nell'articolo 1 subissero o rischiassero di subire gravi perturbazioni a causa delle im-

portazioni in provenienza dai paesi terzi, specialmente allorché gli organismi d'intervento fossero indotti ad effettuare sensibili acquisti sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 4, la concessione dei titoli d'importazione nei confronti dei paesi terzi potrà essere sospesa, fatte salve eventuali deroghe per talune destinazioni particolari, fino a quando la perturbazione o il rischio di perturbazione siano scomparsi.

Le condizioni d'applicazione del presente paragrafo saranno determinate, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 del Trattato.

#### Articolo 23

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1° luglio 1962.

2. Qualora in uno Stato membro l'adattamento di cui al paragrafo 1 incontri gravi difficoltà, detto Stato può chiedere una proroga del termine previsto nello stesso paragrafo per tale adattamento.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può autorizzare detta proroga per il periodo di un anno, a condizione che non ne derivi alcuno ostacolo allo sviluppo degli scambi né pregiudizio agli altri Stati membri. Questa autorizzazione può essere rinnovata per il periodo di un anno alle stesse condizioni e con la stessa procedura.

La Commissione vigila a che siano osservate le condizioni cui l'autorizzazione è soggetta e rivolge a tal fine le necessarie direttive agli Stati membri interessati, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione.

3. Se in uno Stato membro produttore di orzo, di granturco o di segala non esiste, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alcuna misura di intervento sul mercato di tali prodotti, detto Stato può rinviare sino al 30 giugno 1965 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 7.

4. Qualora in uno Stato membro, all'entrata in vigore del presente regolamento, i consumatori finali non paghino per i cereali importati lo stesso prezzo dei cereali nazionali, tale Stato può concedere, esclusivamente per il consumo interno, una sovvenzione di ammontare uniforme qualunque sia l'origine di tali cereali. L'incidenza di tale sovvenzione sul prezzo al consumo non può oltrepassare, il primo anno,

l'incidenza dell'applicazione del regime dei prelievi sui prezzi praticati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

In tal caso, l'elemento mobile previsto all'articolo 14, paragrafo 1, lettera A, è ridotto in conseguenza. Il Consiglio, quando delibera sulle misure da adottare in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 2, stabilisce gli opportuni adeguamenti.

Lo Stato membro diminuisce gradualmente la restituzione di cui al primo comma in modo da sopprimere la disparità di prezzo al più tardi alla fine del periodo transitorio.

5. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento uno Stato membro garantisce un prezzo esclusivamente per un determinato quantitativo, esso adatta la propria regolamentazione, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, in modo che le disposizioni del presente regolamento siano osservate anche su questo punto al più tardi alla fine del periodo transitorio.

#### Articolo 24

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), e adottare, per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, misure che derogano alle disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 25

1. È istituito un Comitato di gestione dei cereali denominato in appresso «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

#### Articolo 26

1. Quando le disposizioni del presente regolamento richiedono espressamente l'applicazione della procedura prevista nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

#### Articolo 27

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

#### Articolo 28

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 26.

#### Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, la data di applicazione del regime dei prelievi istituito dal presente regolamento è fissata al 1° luglio 1962.

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie, esse sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26, possibilmente prima del 1° aprile 1962.

Anteriormente al 1° giugno 1962, il Consiglio adotta le disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 20, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 11.01	<p>Farine di cereali</p> <p>ex C. d'orzo o d'avena</p> <p>D. di riso</p> <p>E. altre</p>
ex 11.02	<p>Semole, semolini; cereali mondati, perlato, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:</p> <p>ex A. Semole, semolini, cereali, mondati, perlato, spezzati, schiacciati:</p> <p>ex I. di frumento (esclusi semole e semolini)</p> <p>II. di segala</p> <p>III. di altri cereali</p> <p>a) Fiocchi d'orzo e d'avena</p> <p>b) altri</p> <p>B. Germi di cereali, anche sfarinati</p>
11.06	<p>Farine e semolini di sago, di manioca; d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n° 07.06</p> <p>A. di manioca</p> <p>B. altri</p>
11.07	Malto, anche torrefatto
11.08 A	<p>Amidi e fecole:</p> <p>I. Amido di granturco</p> <p>II. Fecola di patate:</p> <p>a) destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime</p> <p>b) altra</p> <p>III. di riso</p> <p>IV. altri</p>
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti
ex 23.02	<p>Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:</p> <p>A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido</p> <p>B. altri</p>
ex 23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):</p> <p>ex B. contenenti cereali o contenenti prodotti a cui è applicabile il presente regolamento.</p>

**DECISIONE DEL CONSIGLIO (1)**

Il Consiglio, preso atto della richiesta del Governo della Repubblica Italiana, invita la Commissione a sottoporli un progetto di decisione, basato sull'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento sui cereali, che autorizzi il Governo italiano a non applicare fino al 1° luglio 1963 il limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo previsto dall'articolo 6 di detto regolamento.

Il Consiglio si dichiara disposto ad adottare tale decisione purchè il prezzo indicativo dell'orzo in Italia sia stabilito in modo che il prezzo d'entrata di detto cereale sia almeno pari al prezzo d'entrata del granoturco.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
**M. COUVE DE MURVILLE**

(1) Pubblicata per informazione.

**REGOLAMENTO N. 20**

**relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati  
nel settore delle carni suine**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA  
EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolare modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che la produzione di carni suine costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che è pertanto indispensabile assicurare a tale produzione una redditività adeguata; che i produttori, l'industria di trasformazione e i consumatori hanno interesse a che siano ridotte, per quanto possibile, le fluttuazioni dei prezzi; che occorre, tenendo conto delle importazioni e delle esportazioni, tendere alla realizzazione di un equilibrio tra l'offerta e la domanda di carni suine all'interno della Comunità;

Considerando che gli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri sono intralciati da una serie di ostacoli, e cioè i dazi doganali, le

tasse di effetto equivalente, i prezzi minimi, i contingenti ed altre restrizioni quantitative la cui progressiva abolizione durante il periodo transitorio seguirebbe, in mancanza di un'azione armonizzatrice da parte delle istituzioni della Comunità, modalità e ritmi diversi; che, per contro, l'adozione di una misura uniforme alla frontiera nel campo degli scambi intracomunitari consente di realizzare un disarmo progressivo e parallelo in tutti gli Stati membri secondo un ritmo adeguato alla graduale attuazione della politica agricola comune;

Considerando che tale misura uniforme alla frontiera, sostitutiva di tutte le varie misure nazionali, deve, da un lato, assicurare un adeguato sostegno dei mercati agricoli degli Stati membri durante il periodo transitorio e, dall'altro, permettere di giungere progressivamente al mercato unico, rendendo possibile lo sviluppo della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Considerando che tali risultati si possono ottenere mediante un regime di prelievi intracomunitari composti di due elementi: il primo, corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione per unità di prodotto della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e nello Stato membro importatore, in modo da impedire che sul mercato del paese in cui i prezzi dei cereali da foraggio sono più elevati si producano perturbazioni dovute ad importazioni in provenienza dal paese in cui questi prezzi sono più bassi; il secondo, inteso a

proteggere l'attività di trasformazione consentendole un adattamento progressivo;

Considerando che a tale prelievo occorre, tuttavia, aggiungere un ammontare supplementare quando il prezzo di offerta all'importazione in provenienza da uno Stato membro divenga anormalmente basso;

Considerando che la sostituzione dei prelievi intracomunitari ad altre misure, destinate a scomparire durante il periodo transitorio a norma del Trattato, sarebbe contraria al principio della progressiva instaurazione del mercato comune qualora non fosse contemporaneamente prevista la progressiva riduzione di detti prelievi;

Considerando che, per effettuare tale riduzione, si giustifica la riduzione, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, della parte del prelievo corrispondente all'incidenza della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio sui costi d'alimentazione e si giustifica la riduzione della parte restante in maniera progressiva e automatica;

Considerando che l'istituzione di nuove misure di protezione alle frontiere interne della Comunità, che diano garanzie ai produttori degli Stati membri, è giustificata rispetto ai principi posti dal Trattato soltanto se tali misure sostituiscono qualsiasi altra misura di protezione di cui gli Stati membri dispongono attualmente;

Considerando che mediante il regime da istituire deve essere possibile conservare la preferenza che deriva a favore degli Stati membri dall'applicazione del Trattato; che tale esigenza può essere soddisfatta istituendo, sulle importazioni provenienti dai paesi terzi, prelievi che tengano conto dell'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio negli Stati membri e sul mercato mondiale, e aggiungendo un elemento supplementare che aumenti progressivamente fino ad un importo pari al 7% del prezzo medio del mercato mondiale; che a tale prelievo applicato nei confronti dei paesi terzi occorre aggiungere un ammontare supplementare quando le offerte sul mercato mondiale sono fatte a prezzi anormali;

Considerando che l'istituzione di un regime di prelievi e di misure di salvaguardia nei confronti dei paesi terzi, che dia garanzia ai produttori degli Stati membri, consente a questi ultimi di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione;

Considerando che il regime dei prelievi consente, secondo le finalità dell'articolo 45 del Trattato, lo sviluppo degli scambi intracomunitari,

dando al tempo stesso garanzie ai produttori degli Stati membri, e implica pertanto l'inapplicabilità di tale articolo;

Considerando che per il funzionamento del regime dei prelievi è necessario estendere il campo di applicazione delle disposizioni del Trattato, che consentono di valutare gli aiuti e di agire contro quelli incompatibili, con il mercato comune, agli aiuti che falsano i meccanismi di tale regime; che, tuttavia, per le esportazioni verso uno Stato membro provenienti da un altro Stato membro che applichi prelievi intracomunitari, si giustifica la concessione di una restituzione determinata tenendo conto dei fattori che intervengono nella formazione dei prezzi sul mercato dello Stato membro esportatore e dello Stato membro importatore;

Considerando che, per salvaguardare la partecipazione degli Stati membri nel commercio mondiale di carni suine, deve essere loro consentito di restituire, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi, un ammontare corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nonché un ammontare supplementare fissato secondo una procedura comunitaria;

Considerando che la pratica del traffico di perfezionamento è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi, poichè essa ha come effetto di far sì che il commercio tra gli Stati membri di prodotti trasformati, in cui sono incorporati prodotti di base importati, avvenga, per quanto riguarda i prodotti di base stessi, a prezzi mondiali;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

Considerando che è necessario che l'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni suine sia completamente realizzata alla fine del periodo transitorio;

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

##### Articolo 1

1. Allo scopo di assicurare il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agricola comune, è gradualmente istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, comprendente un regime di prelievi che si applica agli scambi sia tra gli Stati membri

sia tra gli Stati membri e i paesi terzi, per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 01.03 A II	Animali vivi della specie suina, delle speci domestiche, diversi da riproduttori di razza pura di qualsiasi età
b) 02.01 A III a	Carni della specie suina, domestica
ex 02.01 B II	Frattaglie della specie suina, domestica
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato.
02.06 B	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate
15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari.
c) ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, contenenti carni o frattaglie della specie suina
ex 16.02 A II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato di maiale
ex 16.02 B II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie suina

2. Tuttavia, per quanto riguarda le voci ex 02.01 B II, ex 16.01 ed ex 16.02 A II, bisognerà tener conto dell'aliquota massima del dazio doganale, che deriverebbe dall'accettazione dell'offerta di consolidamento fatta per questi prodotti in seno al G.A.T.T.

#### Articolo 2

1. L'ammontare dei prelievi intracomunitari è fissato in conformità delle disposizioni degli articoli 3 e 4. Tale ammontare viene ridotto a norma delle disposizioni dell'articolo 12.

2. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5. Tale ammontare viene modificato secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ultima frase e lettera c), ultima frase, e secondo quelle dell'articolo 12.

#### Articolo 3

1. Per i suini macellati l'ammontare del prelievo intracomunitario si compone, per ciascuno Stato membro, di:

a) un elemento corrispondente all'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore; tale elemento è calcolato in conformità delle disposizioni del paragrafo 3;

b) un elemento fisso; l'addizione di questo elemento a quello di cui alla lettera a) non deve dare come risultato una somma superiore alla differenza tra i prezzi medi di mercato nello Stato membro esportatore e nello Stato membro importatore, calcolati conformemente alle disposizioni del paragrafo 4.

L'ammontare risultante dell'applicazione della prima parte della presente lettera b) viene modificato per tener conto delle spese di trasporto e delle imposizioni interne che gravano sui prodotti in questione nonchè delle restituzioni di dette imposizioni concesse per tali prodotti all'esportazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, si applicano per fissare eventualmente l'ammontare del prelievo ad un livello meno elevato di quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1.

3. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base:

a) della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di carne suina; tale quantità deve essere la stessa per tutti gli Stati membri;

b) della composizione, rappresentativa per ciascuno Stato membro, della quantità di cui alla lettera a); al più tardi prima della fine del periodo transitorio, la composizione di questa quantità è fissata in maniera uniforme per la Comunità;

c) dei prezzi di vendita dei cereali da foraggio in ciascuno Stato membro, nella fase del commercio all'ingrosso.

4. a) I prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono fissati in base alla media aritmetica dei prezzi ai quali venivano effettuati gli acquisti da parte del commercio all'ingrosso in ciascuno degli Stati membri:

- per qualità comparabili di suini macellati,
- durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento,
- sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi.

b) Nel calcolare la media aritmetica di cui alla lettera a), si procede agli aggiustamenti resi necessari dall'incidenza sui prezzi, nel corso del periodo di riferimento, di fattori indipendenti dalla produzione e dalla commercializzazione delle carni suine, che possano avere gravemente falsato la comparazione dei prezzi costatati per i tre anni di riferimento.

c) Se in uno Stato membro il periodo di tre anni non coincide con la durata di un ciclo completo di prezzi, si procede al necessario adattamento di tale periodo.

5. L'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

#### Articolo 4

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), diversi dai suini macellati, l'ammontare dei prelievi intracomunitari è stabilito, per ciascuno Stato membro, in base al prelievo fissato per i suini macellati, tenendo conto del rapporto medio esistente in ciascuno Stato membro tra il prezzo di tali prodotti ed il prezzo dei suini macellati, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'ammontare dei prelievi intracomunitari è determinato, per ogni Stato membro, tenendo conto in particolare:

a) per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b): della media ponderata dei prelievi stabiliti per questi prodotti in conformità del paragrafo 1;

b) per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) della media ponderata di tutti i prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dagli Stati membri per i prodotti che si utilizzano nella loro fabbricazione.

Inoltre il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, fissa entro il 30 giugno 1962 le eventuali disposizioni addizionali da applicare per il calcolo dei prelievi previsto dal presente paragrafo.

3. L'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

#### Articolo 5

1. Per i suini macellati l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi per ciascuno Stato membro è composto da:

a) un elemento pari al prelievo fissato nei confronti dello Stato membro in cui il prezzo medio dei suini macellati, calcolato secondo l'articolo 3, paragrafo 4, è il più basso;

b) un elemento corrispondente alla differenza tra i costi di alimentazione dovuta ai divari costatati tra il prezzo dei cereali da foraggio nello Stato membro in cui il prezzo medio dei suini macellati, calcolato secondo l'articolo 3, paragrafo 4, è il più basso, ed il prezzo di questi cereali sul mercato mondiale.

Per il calcolo di questo elemento si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b). Esso è fissato preventivamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio sul mercato dello Stato membro in cui il prezzo medio dei suini macellati è il più basso e sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre, nel corso del quale tale elemento è fissato;

c) un elemento pari, per il primo anno di applicazione del regime dei prelievi, al 2% della media dei prezzi di offerta ai quali sono state effettuate nell'anno precedente le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi. Quando la media dei prezzi di offerta è inferiore al prezzo limite fissato, in conformità dell'articolo 7, per il primo trimestre d'applicazione del regime dei prelievi, si deve prendere come base il medesimo prezzo limite. Negli anni successivi, la percentuale è portata annualmente a 3, 4, 5, 5½, 6, 6½ e 7 ed è calcolata sulla base del prezzo limite medio dell'anno precedente.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), diversi dai suini macellati, l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è fissato, per ciascuno Stato membro, sulla base dell'ammontare del prelievo risultante dall'applicazione del paragrafo 1.

Tuttavia, per il calcolo degli elementi indicati nel paragrafo 1, lettere a) e b), si tiene conto del rapporto esistente in ciascuno Stato membro tra il prezzo di tali prodotti ed il prezzo dei suini macellati, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per ciascuno Stato membro è fissato tenendo conto in particolare:

a) per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b): della media ponderata dei prelievi stabiliti per questi in conformità del paragrafo 2;

b) per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da

quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b): della media ponderata di tutti i prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti che si utilizzano nella loro fabbricazione.

Inoltre il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, fissa entro il 30 giugno 1962 le eventuali disposizioni addizionali da applicare per il calcolo dei prelievi previsti dal presente paragrafo.

4. L'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

#### Articolo 6

1. La Commissione può autorizzare lo Stato membro che ne faccia richiesta a diminuire l'ammontare dei prelievi risultante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5. In tal caso, l'ammontare prelevato da questo Stato nei confronti dei paesi terzi è almeno uguale all'ammontare dei prelievi applicati nei confronti dei paesi terzi dallo Stato membro in cui il prezzo medio dei suini macellati, calcolato secondo l'articolo 3, paragrafo 4, è il più basso.

2. Quando uno Stato membro fa ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, l'importo della diminuzione dei prelievi deve essere uguale nei confronti di tutti gli Stati membri.

Contemporaneamente la Commissione autorizza gli altri Stati a fissare nei confronti di detto Stato prelievi che compensino tale diminuzione.

In nessun caso la diminuzione del prelievo nei confronti dei paesi terzi può essere superiore a quella effettuata nei confronti degli Stati membri.

#### Articolo 7

1. Per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi e fatte a prezzi anormali, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, fissa per i suini macellati un prezzo limite, uniforme per la Comunità, stabilito tenendo conto dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale e di un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori.

Tenuto conto del prezzo limite di cui al primo comma, vengono determinati prezzi limite per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati.

2. I prezzi limite sono fissati preventivamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale durante i sei mesi prece-

denti il trimestre nel corso del quale è fissato il prezzo limite.

3. Nel caso in cui i prezzi d'offerta franco frontiera all'importazione scendano al di sotto del prezzo limite, l'ammontare dei prelievi stabiliti in base alle disposizioni dell'articolo 5, e diminuiti eventualmente secondo le disposizioni dell'articolo 6, viene aumentato in ciascuno Stato membro di un importo pari alla differenza tra il prezzo di offerta franco frontiera ed il prezzo limite.

Questo importo supplementare, tuttavia, non si aggiunge al prelievo nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo applicato all'importazione in provenienza dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico.

4. Sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 20:

- i prezzi limite per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati;
- i necessari adattamenti dei prezzi limite effettuati in conformità del paragrafo 2;
- le modalità per fissare gli importi supplementari di cui al paragrafo 3. Questi importi supplementari sono, tuttavia, determinati e riscossi dallo Stato membro importatore. Lo Stato membro che prende questa misura deve immediatamente notificarla agli altri Stati membri e alla Commissione. Le misure che devono essere prese in comune dagli Stati membri sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 20.

#### Articolo 8

1. Negli scambi fra gli Stati membri, per ciascuno Stato viene fissato un prezzo limite intracomunitario per i suini macellati, calcolato aggiungendo al prezzo limite nei confronti dei paesi terzi l'ammontare dei prelievi applicati nei confronti di tali paesi, diminuito dell'importo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Per gli altri prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati, si stabiliscono prezzi limite, tenuto conto dei prezzi limite di cui al primo comma.

2. Il prezzo limite intracomunitario non sarà più in vigore dal momento in cui, in virtù delle disposizioni dell'articolo 12, saranno scomparsi i prelievi intracomunitari.

3. Qualora i prezzi d'offerta franco frontiera all'importazione in provenienza da uno Stato membro, aumentati dell'ammontare del prelievo

determinato secondo l'articolo 3 o secondo l'articolo 4, scendano al di sotto del prezzo limite, lo Stato membro importatore aumenta il prelievo di un importo pari alla differenza fra i prezzi in tal modo aumentati e il prezzo limite intracomunitario, informandone immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. Sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 20:

- i prezzi limite intracomunitari;
- le modalità per fissare gli importi supplementari di cui al paragrafo 3;
- le misure che gli Stati membri devono prendere in comune quando si applichi il paragrafo 3.

#### Articolo 9

1. Quando uno Stato membro è indotto a intervenire sul proprio mercato con misure atte ad attenuare un forte ribasso dei prezzi, queste misure non devono essere tali da ostacolare l'applicazione del presente regolamento.

Lo Stato membro che intenda adottare tali misure deve preventivamente informare la Commissione della loro natura. La Commissione può rivolgere allo Stato membro qualunque osservazione ritenga utile, previa consultazione degli Stati membri secondo le disposizioni dell'articolo 21, in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 19.

La Commissione vigila altresì a che queste misure siano applicate tenendo conto della necessità di promuoverne il progressivo coordinamento sul piano comunitario.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, al più tardi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, determina, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del Trattato, l'opportunità delle misure comunitarie di intervento sul mercato e le modalità della loro applicazione nella fase del mercato unico. Tali misure devono avere lo scopo di contribuire, nei limiti del possibile e del necessario, alla stabilizzazione dei prezzi alla produzione e al consumo.

#### Articolo 10

1. Lo Stato membro che, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, applica prelievi nei confronti di un altro Stato membro, può, in occasione di esportazioni verso quest'ultimo, restituire:

a) un importo corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro

importatore e quelli nello Stato membro esportatore;

b) ovvero, un importo pari alla somma dei due primi elementi del prelievo nei confronti dei paesi terzi, quali sono determinati, per i suini macellati, nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e, per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati, tenendo conto delle norme di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo. In tal caso, lo Stato membro importatore ha il diritto di riscuotere un prelievo pari a quello applicato dallo Stato stesso alle importazioni in provenienza dai paesi terzi diminuito del terzo elemento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Il Granducato del Lussemburgo, in caso di esportazione verso uno Stato membro che ha prezzi meno elevati, è, tuttavia, autorizzato a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore e il prezzo sul mercato di quest'ultimo Stato.

2. Le restituzioni non possono superare l'ammontare del prelievo che deriva dall'applicazione eventuale dell'articolo 6.

I prelievi supplementari che possono essere fissati in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, non devono essere presi in considerazione per il calcolo delle restituzioni e dei prelievi fissati in conformità del paragrafo 1.

3. L'ammontare di tali restituzioni è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

#### Articolo 11

1. Uno Stato membro, in occasione di esportazioni di uno dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, verso un paese terzo, può restituire:

a) un importo corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e quelli del mercato mondiale:

b) un importo supplementare fissato:

— durante i primi tre anni di applicazione del regime dei prelievi, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nello Stato membro esportatore e sul mercato mondiale; questo importo è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 20;

— a decorrere dal quarto anno, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale; questo importo non può superare un massimo determinato secondo la procedura di cui all'articolo 20.

2. L'ammontare di tali restituzioni è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

*Articolo 12*

A decorrere dal 1° luglio 1963, i prelievi fissati in conformità degli articoli 3 e 4 vengono sottoposti ad una riduzione annua, alle condizioni seguenti:

a) la parte del prelievo che risulta dall'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio, viene ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali;

b) l'altra parte del prelievo viene ridotta in sette anni e mezzo, in ragione di due quindicesimi all'anno.

*Articolo 13*

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, può escludere determinati prodotti dall'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o adottare per tali prodotti, in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.

*Articolo 14*

1. Negli scambi fra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione, sono incompatibili con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;
- l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo;
- il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

2. L'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari implica l'inapplicabilità dell'articolo 45 del Trattato nonché degli accordi o contratti a lungo termine, conclusi a norma di tale articolo e che sono in vigore alla data di applicazione di tale regime.

3. È incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro di prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti elencati nello stesso articolo e che non siano stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore o che abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali prelievi.

*Articolo 15*

1. Se in uno o più Stati membri, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato delle carni suine, detto mercato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni suscettibili di compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati possono prendere, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia concernenti l'importazione dei suddetti prodotti.

2. Lo Stato o gli Stati membri interessati debbono notificare le misure suddette agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi all'atto della loro entrata in vigore.

Lo Stato o gli Stati membri che applicano tali misure prendono le disposizioni necessarie affinché le merci in corso di trasporto non ne subiscano le conseguenze. In caso di chiusura della frontiera, il periodo di compenso non deve essere inferiore a tre giorni. Essi debbono prestarsi ad avviare immediatamente negoziati diretti a concludere accordi provvisori, allo scopo di impedire che gli esportatori subiscano danni eccessivi o evitabili. Tali accordi sono notificati senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione.

In base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 19, decide con procedura di urgenza ed entro un termine massimo di quattro giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o abolite. La Commissione può altresì decidere in merito alle misure da applicarsi da parte degli altri Stati membri.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

3. Entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla notifica, ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Esso può, in base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, modificare o annullare a maggioranza qualificata la decisione presa dalla Commissione.

4. Ogni misura di salvaguardia che incida sugli scambi fra gli Stati membri è applicata al più tardi simultaneamente alle relazioni con i paesi terzi, rispettando il principio della preferenza comunitaria.

*Articolo 16*

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi e fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1.

*Articolo 17*

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento, salvo disposizione contraria in esso prevista, possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1° luglio 1962.

*Articolo 18*

1. L'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica il divieto di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi.

2. Ferme restando le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, l'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica l'abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi, salvo deroga decisa, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

*Articolo 19*

1. È istituito un Comitato di gestione per le carni suine, denominato in appresso «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

*Articolo 20*

1. Quando le disposizioni del presente regolamento richiedono espressamente l'applicazione della procedura prevista dal presente articolo,

il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora, tuttavia, esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise, di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

*Articolo 21*

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

*Articolo 22*

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 20.

*Articolo 23*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Tuttavia la data di applicazione del regime dei prelievi istituito dal presente regolamento è fissata al 1° luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE DE MURVILLE**

**REGOLAMENTO N. 21****relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati  
nel settore delle uova****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA  
EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare una organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che la produzione di uova costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che è pertanto indispensabile assicurare a tale produzione una redditività adeguata; che i produttori, l'industria di trasformazione e i consumatori hanno interesse e che siano ridotte, per quanto possibile, le fluttuazioni dei prezzi; che occorre, tenendo conto delle importazioni e delle esportazioni, tendere alla realizzazione di un equilibrio tra l'offerta e la domanda di uova all'interno della Comunità;

Considerando che gli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri sono intralciati da una serie di ostacoli, cioè i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prezzi minimi, i contingenti, ed altre restrizioni quantitative la cui progressiva abolizione durante il periodo transitorio seguirebbe, in mancanza di un'azione armonizzatrice da parte delle istituzioni della Comunità, modalità e ritmi diversi; che, per contro, l'adozione di una misura uniforme alla frontiera nel campo degli scambi intracomunitari consente di realizzare un disarmo progressivo e parallelo in tutti gli Stati membri secondo un ritmo adeguato alla graduale attuazione della politica agricola comune;

Considerando che tale misura uniforme alla frontiera, sostitutiva di tutte le varie misure nazionali, deve, da un lato, assicurare un adeguato sostegno dei mercati agricoli degli Stati membri durante il periodo transitorio e, dall'altro, permettere di giungere progressivamente al mercato unico, rendendo possibile lo sviluppo della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Considerando che tali risultati si possono ottenere mediante un regime di prelievi intracomunitari composti di due elementi: il primo corrispondente all'incidenza, sui costi di alimentazione per unità di prodotto, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e nello Stato membro importatore, in modo da impedire che sul mercato del paese in cui i prezzi dei cereali da foraggio sono più elevati, si producano perturbazioni dovute ad importazioni in provenienza dal paese in cui questi prezzi sono più bassi; il secondo inteso a proteggere l'attività di trasformazione consentendole un adattamento progressivo;

Considerando che la sostituzione dei prelievi intracomunitari ad altre misure, destinate a scomparire durante il periodo transitorio a norma del Trattato, sarebbe contraria al principio della progressiva instaurazione del mercato comune qualora non fosse contemporaneamente prevista la progressiva riduzione di detti prelievi;

Considerando che, per effettuare tale riduzione, si giustifica la riduzione in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali della parte del prelievo corrispondente all'incidenza della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio sui costi d'alimentazione e si giustifica la riduzione della parte restante in maniera progressiva ed automatica;

Considerando che l'istituzione di nuove misure di protezione alle frontiere interne della Comunità, che diano garanzie ai produttori degli Stati membri, è giustificata rispetto ai principi posti dal Trattato soltanto se tali misure sostituiscono qualsiasi altra misura di protezione di cui gli Stati membri dispongono attualmente;

Considerando che, mediante il regime da istituire, deve essere possibile conservare la preferenza che deriva a favore degli Stati membri dall'applicazione del Trattato; che tale esigenza può essere soddisfatta istituendo sulle importazioni provenienti dai paesi terzi prelievi che tengano conto dell'incidenza, sui costi d'alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio negli Stati membri e sul mercato mondiale, e aggiungendo un elemento supplementare che aumenti progressivamente fino ad un importo pari al 7 % del prezzo medio del mercato mondiale; che a tale prelievo applicato nei confronti dei paesi terzi occorre aggiungere

un ammontare supplementare quando le offerte sul mercato mondiale son fatte a prezzi anormali;

Considerando che l'istituzione di un regime di prelievi e di misure di salvaguardia nei confronti dei paesi terzi, che dia garanzie ai produttori degli Stati membri, consente a questi ultimi di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione;

Considerando che il regime di prelievi consente, secondo le finalità dell'articolo 45 del Trattato, lo sviluppo degli scambi intracomunitari, dando al tempo stesso garanzia ai produttori degli Stati membri e implica pertanto l'inapplicabilità di tale articolo;

Considerando che per il funzionamento del regime dei prelievi è necessario estendere il campo di applicazione delle disposizioni del Trattato, che consentono di valutare gli aiuti e di agire contro quelli incompatibili con il mercato comune, agli aiuti che falsano i meccanismi di tale regime; che, tuttavia, per le esportazioni verso uno Stato membro provenienti da un altro Stato membro che applichi prelievi intracomunitari, si giustifica la concessione di una restituzione determinata tenendo conto dei fattori che intervengono nella formazione dei prezzi sui mercati dello Stato membro esportatore e dello Stato membro importatore;

Considerando che per salvaguardare la partecipazione degli Stati membri nel commercio mondiale di uova deve essere loro consentito di restituire, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi, un ammontare corrispondente all'incidenza sui costi d'alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio, nonché un ammontare supplementare fissato secondo una procedura comunitaria;

Considerando che la pratica del traffico di perfezionamento è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi, poichè essa ha come effetto di far sì che il commercio tra gli Stati membri di prodotti trasformati in cui sono incorporati prodotti di base importati avvenga, per quanto riguarda i prodotti di base stessi, a prezzi mondiali;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

Considerando che è necessario che l'organizzazione comune di mercato nel settore delle uova sia completamente realizzata alla fine del periodo transitorio;

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Allo scopo di assicurare il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agricola comune, è gradualmente istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, comprendente un regime di prelievi che si applica agli scambi sia tra gli Stati membri, sia tra gli Stati membri e i paesi terzi, per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 04.05 A	Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate;
ex 04.05 B I	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri.

#### Articolo 2

1. L'ammontare dei prelievi intracomunitari è fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 3. Tale ammontare viene ridotto a norma delle disposizioni dell'articolo 9.

2. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 4. Tale ammontare viene modificato secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) ultima frase, e lettera c) ultima frase, e secondo quelle dell'articolo 9, lettera b).

#### Articolo 3

1. Per le uova in guscio, l'ammontare del prelievo intracomunitario si compone, per ciascun Stato membro, di:

a) un elemento corrispondente all'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore; tale elemento è calcolato in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.

b) un elemento fisso, pari all'incidenza del dazio doganale vigente fra gli Stati membri durante l'anno 1962, sulla media dei prezzi franco frontiera delle uova in guscio, accertati durante l'anno 1961; tuttavia, quando il suddetto dazio doganale, tenuto conto degli eventuali dazi doganali stagionali, è inferiore al 5%, tale elemento può essere aumentato fino al 5% della media dei prezzi di cui sopra.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, si applicano per fissare eventual-

mente l'ammontare del prelievo ad un livello meno elevato di quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1.

3. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base:

a) della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio; tale quantità deve essere la stessa per tutti gli Stati membri dall'inizio del terzo anno d'applicazione del regime dei prelievi;

b) della composizione, rappresentativa per ciascuno Stato membro, della quantità di cui alla lettera a); al più tardi prima della fine del periodo transitorio, la composizione di questa quantità è fissata in maniera uniforme per la Comunità;

c) dei prezzi di vendita dei cereali da foraggio in ciascuno Stato membro nella fase del commercio all'ingrosso.

4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, diversi dalle uova in guscio, l'ammontare del prelievo intracomunitario è fissato per ciascuno Stato membro nel modo seguente:

a) per i prodotti ottenuti a base di uova intere, tale ammontare è pari a quello del prelievo applicato alla quantità di uova impiegate nella fabbricazione di un chilogrammo di tali prodotti;

b) per i prodotti ottenuti separando i componenti dell'uovo tale ammontare è fissato sulla base del prelievo di cui sopra, tenendo conto del rapporto medio tra i valori commerciali di questi componenti, accertati durante l'anno 1961.

5. a) L'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo è fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 17. Tuttavia, la quantità di cui al paragrafo 3, lettera a), è determinata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

b) La Commissione può autorizzare uno Stato membro a modificare l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), in base ad indici che tengano conto delle differenze stagionali di prezzo, purché questi indici rispettino le normali relazioni di prezzo e le variazioni del volume medio della produzione accertate nelle varie stagioni, in modo che la media ponderata dei vari elementi così stabiliti durante un anno non superi l'elemento stabilito a norma delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

#### Articolo 4

1. Per le uova in guscio, l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi è, per ciascuno Stato membro, composto di:

a) un elemento corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra il prezzo nello Stato membro importatore di ogni cereale da foraggio, contenuto nella composizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), e, d'altra parte, il prezzo accertato sul mercato mondiale per lo stesso cereale. Per il calcolo di questo elemento, si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 3, lettere a) e b). Esso è fissato preventivamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio negli Stati membri e sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale tale elemento è fissato;

b) un elemento pari a quello fissato nei confronti degli Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera b);

c) un elemento pari, per il primo anno di applicazione del regime dei prelievi, al 2% della media dei prezzi di offerta ai quali sono state effettuate, nell'anno precedente, le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi. Quando la media dei prezzi di offerta è inferiore al prezzo limite, fissato in conformità dell'articolo 6 per il primo trimestre d'applicazione del regime dei prelievi, si deve prendere come base il medesimo prezzo limite. Negli anni successivi, la percentuale è portata annualmente a 3, 4, 5, 5½, 6, 6½ e 7 ed è calcolata sulla base del prezzo limite medio dell'anno precedente.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, diversi dalle uova in guscio, l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è fissato, per ciascuno Stato membro, sulla base dell'ammontare del prelievo risultante dall'applicazione del paragrafo 1, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

3. L'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo, è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 17.

#### Articolo 5

1. La Commissione può autorizzare lo Stato membro che ne faccia richiesta a diminuire l'ammontare dei prelievi risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4. In tal caso, l'ammontare dei prelievi applicati da questo Stato membro nei confronti dei paesi terzi è almeno uguale a quello dei prelievi applicati nei confronti dei paesi terzi dallo Stato membro in cui il prelievo è il più basso.

2. Quando uno Stato membro fa ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, l'importo della diminuzione dei prelievi deve essere uguale nei confronti di tutti gli Stati membri.

Contemporaneamente la Commissione autorizza gli altri Stati membri a fissare, nei confronti di detto Stato, prelievi che compensino tale diminuzione.

In nessun caso la diminuzione del prelievo nei confronti dei paesi terzi può essere superiore a quella effettuata nei confronti degli Stati membri.

#### Articolo 6

1. Per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi e fatte a prezzi anormali, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito fissa, per le uova in guscio, un prezzo limite uniforme per la Comunità, stabilito tenendo conto dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale e di un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, diversi dalle uova in guscio, si fissano prezzi limite, tenendo conto del prezzo limite per le uova in guscio e seguendo il metodo indicato nell'articolo 3, paragrafo 4, per la determinazione dei prelievi su tali prodotti.

2. I prezzi limite sono fissati preventivamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale è fissato il prezzo limite.

3. Nel caso in cui i prezzi d'offerta franco frontiera all'importazione scendano al di sotto del prezzo limite, l'ammontare dei prelievi stabiliti in base alle disposizioni dell'articolo 4 ed eventualmente diminuiti secondo le disposizioni dell'articolo 5, viene aumentato in ciascuno Stato membro di un importo pari alla differenza tra il prezzo di offerta franco frontiera ed il prezzo limite.

Questo importo supplementare, tuttavia, non si aggiunge al prelievo nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e in grado di farlo, che il prezzo applicato all'importazione in provenienza dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico.

4. Sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 17:

- i prezzi limite per i prodotti elencati nell'articolo 1 diversi dalle uova in guscio;
- i necessari adattamenti dei prezzi limite, effettuati in conformità del paragrafo 2;
- le modalità per fissare gli importi supplementari di cui al paragrafo 3. Questi importi supplementari sono tuttavia deter-

minati e riscossi dallo Stato membro importatore. Lo Stato membro che prende questa misura deve immediatamente notificarla agli altri Stati membri e alla Commissione. Le misure che devono essere prese in comune dagli Stati membri sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

#### Articolo 7

1. Lo Stato membro che, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, applica prelievi nei confronti di un altro Stato membro, può, in occasione di esportazioni verso quest'ultimo, restituire:

a) un importo corrispondente all'incidenza sui costi d'alimentazione dei prodotti elencati nell'articolo 1, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro importatore e quelli nello Stato membro esportatore;

b) ovvero, un importo pari alla somma dei due primi elementi del prelievo nei confronti dei paesi terzi, quali sono determinati, per le uova in guscio, nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) e, per i prodotti elencati nell'articolo 1, diversi dalle uova in guscio, tenendo conto delle norme di cui al paragrafo 2 di detto articolo. In tal caso, lo Stato membro importatore ha il diritto di riscuotere un prelievo pari a quello applicato dallo Stato stesso alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, diminuito del terzo elemento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

2. Le restituzioni non possono superare l'ammontare del prelievo che deriva dall'applicazione eventuale dell'articolo 5.

I prelievi supplementari che possono essere fissati in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, non devono essere presi in considerazione per il calcolo delle restituzioni e dei prelievi fissati in conformità del paragrafo 1.

3. L'ammontare di tali restituzioni è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

#### Articolo 8

1. Uno Stato membro, in occasione di esportazioni di uno dei prodotti elencati nell'articolo 1 verso un paese terzo, può restituire:

a) un importo corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e quelli del mercato mondiale;

b) un importo supplementare fissato:
 

- durante i primi tre anni di applicazione del regime dei prelievi, tenendo conto

dell'evoluzione dei prezzi nello Stato membro esportatore e sul mercato mondiale; questo importo è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 17;

- a decorrere dal quarto anno, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale, questo importo non può superare un massimo determinato secondo la procedura di cui all'articolo 17.

2. L'ammontare di tali restituzioni è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

#### Articolo 9

A decorrere dal 1° luglio 1963, i prelievi fissati in conformità dell'articolo 3 vengono sottoposti ad una riduzione annua, alle condizioni seguenti:

a) la parte del prelievo, che risulta dall'incidenza sui costi d'alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio, viene ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali;

b) l'altra parte del prelievo viene ridotta in sette anni e mezzo, in ragione di due quindicesimi all'anno.

#### Articolo 10

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, può escludere determinati prodotti dall'elenco di cui all'articolo 1, o adottare per tali prodotti, in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.

#### Articolo 11

1. Negli scambi tra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione, sono incompatibili con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;
- l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo concernente di Granducato del Lussemburgo;
- il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

2. L'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari implica l'inapplicabilità dell'articolo 45 del Trattato, nonché degli accordi o contratti a lungo termine, conclusi a norma di tale articolo e che sono in vigore alla data di applicazione di tale regime.

3. È incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro di prodotti elencati nell'articolo 1, nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti elencati nell'articolo stesso e che non siano stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore, o che abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali prelievi.

#### Articolo 12

1. Se in uno o più Stati membri, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato delle uova, detto mercato subisce o rischia di subire, a causa dell'importazione, gravi perturbazioni suscettibili di compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati possono prendere, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia concernenti l'importazione dei suddetti prodotti.

2. Lo Stato o gli Stati membri interessati debbono notificare le misure suddette agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi all'atto della loro entrata in vigore.

Lo Stato o gli Stati membri che applicano tali misure prendono le disposizioni necessarie affinché le merci in corso di trasporto non ne subiscano le conseguenze. In caso di chiusura della frontiera il periodo di comporta non deve essere inferiore a tre giorni. Essi debbono prestarsi ad avviare immediatamente negoziati diretti a concludere accordi provvisori, allo scopo di impedire che gli esportatori subiscano danni eccessivi o evitabili. Tali accordi sono notificati senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione.

In base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 16, decide con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di quattro giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o abolite. La Commissione può altresì decidere in merito alle misure da applicarsi da parte degli altri Stati membri.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

3. Entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla notifica, ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Con-

siglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Esso può, in base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, modificare o annullare a maggioranza qualificata la decisione presa dalla Commissione.

4. Ogni misura di salvaguardia che incida sugli scambi fra gli Stati membri è applicata al più tardi simultaneamente alle relazioni con i Paesi terzi, rispettando il principio della preferenza comunitaria.

#### Articolo 13

1. A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi e fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti elencati nell'articolo 1.

2. L'applicazione del paragrafo 1 non si oppone alla concessione di premi di compensazione destinati ad eliminare gli effetti delle differenze tra i prezzi dei cereali da foraggio, se, e nella misura in cui, uno Stato membro abbia finora concesso detti premi e ancora li conceda al 1° luglio 1962. In questo caso, in conformità delle disposizioni dell'ultimo comma, sono adottate norme in deroga agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8, nonché in deroga al regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune.

I premi di compensazione devono essere gradualmente aboliti nel corso del periodo transitorio.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo.

#### Articolo 14

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento, salvo disposizione contraria in esso prevista, possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1° luglio 1962.

#### Articolo 15

1. L'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica il divieto di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tasse di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi.

2. Ferme restando le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, l'applicazione del regime dei prelievi nei

confronti dei paesi terzi implica l'abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi, salvo deroga decisa, su proposta della Commissione, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

#### Articolo 16

1. È istituito un Comitato di gestione per il pollame e le uova, denominato in appresso «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

#### Articolo 17

1. Quando le disposizioni del presente regolamento richiedano espressamente l'applicazione della procedura prevista dal presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora, tuttavia, esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

#### Articolo 18

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

#### Articolo 19

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e tenendo conto del-

l'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 17.

#### Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Tuttavia

la data di applicazione del regime dei prelievi istituito dal presente regolamento è fissata al 1° luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. COUVE DE MURVILLE

### REGOLAMENTO N. 22

relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

#### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare una organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che la produzione di pollame costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che è pertanto indispensabile assicurare a tale produzione una redditività adeguata; che i produttori, l'industria di trasformazione e i consumatori hanno interesse a che siano ridotte, per quanto possibile, le fluttuazioni dei prezzi; che occorre, tenendo conto delle importazioni e delle esportazioni, tendere alla realizzazione di un equilibrio fra l'offerta e la domanda di pollame all'interno della Comunità;

Considerando che gli scambi dei prodotti agricoli tra gli Stati membri sono intralciati da una serie di ostacoli, e cioè i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prezzi minimi, i

contingenti ed altre restrizioni quantitative la cui progressiva abolizione durante il periodo transitorio seguirebbe, in mancanza di un'azione armonizzatrice da parte delle istituzioni della Comunità, modalità e ritmi diversi; che, per contro, l'adozione di una misura uniforme alla frontiera nel campo degli scambi intracomunitari consente di realizzare un disarmo progressivo e parallelo in tutti gli Stati membri secondo un ritmo adeguato alla graduale attuazione della politica agricola comune;

Considerando che tale misura uniforme alla frontiera, sostitutiva di tutte le varie misure nazionali, deve, da un lato, assicurare un adeguato sostegno dei mercati agricoli degli Stati membri durante il periodo transitorio e, dall'altro, permettere di giungere progressivamente al mercato unico, rendendo possibile lo sviluppo della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Considerando che tali risultati si possono ottenere mediante un regime di prelievi intracomunitari composti di due elementi: il primo, corrispondente all'incidenza, sui costi di alimentazione per unità di prodotto, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e nello Stato membro importatore, in modo da impedire che sul mercato del paese in cui i prezzi dei cereali da foraggio sono più elevati si producano perturbazioni dovute ad importazioni in provenienza dal paese in cui questi prezzi sono più bassi; il secondo,

inteso a proteggere l'attività di trasformazione, consentendole un adattamento progressivo;

Considerando che la sostituzione dei prelievi intracomunitari ad altre misure, destinate a scomparire durante il periodo transitorio a norma del Trattato, sarebbe contraria al principio della progressiva instaurazione del mercato comune qualora non fosse contemporaneamente prevista la progressiva riduzione di detti prelievi;

Considerando che, per effettuare tale riduzione, si giustifica la riduzione, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, della parte del prelievo corrispondente all'incidenza della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio sui costi di alimentazione e si giustifica la riduzione della parte restante in maniera progressiva ed automatica;

Considerando che l'istituzione di nuove misure di protezione alle frontiere interne della Comunità, che diano garanzie ai produttori degli Stati membri, è giustificata rispetto ai principi posti dal Trattato soltanto se tali misure sostituiscono qualsiasi altra misura di protezione di cui gli Stati membri dispongono attualmente;

Considerando che mediante il regime da istituire deve essere possibile conservare la preferenza che deriva a favore degli Stati membri dall'applicazione del Trattato; che tale esigenza può essere soddisfatta istituendo sulle importazioni provenienti dai paesi terzi prelievi che tengano conto dell'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio negli Stati membri e sul mercato mondiale, e aggiungendo un elemento supplementare che aumenti progressivamente fino ad un importo pari al 7% del prezzo medio del mercato mondiale; che a tale prelievo, applicato nei confronti dei paesi terzi, occorre aggiungere un ammontare supplementare quando le offerte sul mercato mondiale sono fatte a prezzi anormali;

Considerando che l'istituzione di un regime di prelievi e di misure di salvaguardia nei confronti dei paesi terzi, che dia garanzia ai produttori degli Stati membri, consente a questi ultimi di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione;

Considerando che il regime dei prelievi consente, secondo le finalità dell'articolo 45 del Trattato, lo sviluppo degli scambi intracomunitari, dando al tempo stesso garanzie ai produttori degli Stati membri, e implica pertanto l'inapplicabilità di tale articolo;

Considerando che per il funzionamento del regime dei prelievi è necessario estendere il campo di applicazione delle disposizioni del Trat-

tato, che consentono di valutare gli aiuti e di agire contro quelli incompatibili con il mercato comune, agli aiuti che falsano i meccanismi di tale regime; che, tuttavia, per le esportazioni verso uno Stato membro, provenienti da un altro Stato membro che applichi prelievi intracomunitari, si giustifica la concessione di una restituzione, determinata tenendo conto dei fattori che intervengono nella formazione dei prezzi sui mercati dello Stato membro esportatore e dello Stato membro importatore;

Considerando che, per salvaguardare la partecipazione degli Stati membri nel commercio mondiale di pollame, deve esser loro consentito di restituire, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi, un ammontare corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione delle differenze tra i prezzi dei cereali da foraggio nonché un ammontare supplementare, fissato secondo una procedura comunitaria;

Considerando che la pratica del traffico di perfezionamento, è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi, poichè essa ha come effetto di far sì che il commercio fra gli Stati membri di prodotti trasformati, in cui sono incorporati prodotti di base importati, avvenga, per quanto riguarda i prodotti di base stessi, a prezzi mondiali;

Considerando che il Granducato del Lussemburgo rinuncia ad asercitare la facoltà riconosciutagli dal Protocollo, firmato a Roma il 25 marzo 1957, di mantenere restrizioni quantitative all'importazione di pollame;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

Considerando che è necessario che l'organizzazione comune di mercato nel settore del pollame sia completamente realizzata alla fine del periodo transitorio;

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

##### Articolo 1

1. Allo scopo di assicurare il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agricola comune, è gradualmente istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, comprendente un regime di prelievi che si applica agli scambi sia tra gli Stati membri,

sia tra gli Stati membri e i paesi terzi, per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci
01.05	Volatili vivi da cortile
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia
15.01 B	Grasso di volatili pressato o fuso
ex 02.05	Grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato.
ex 16.02 B I	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le voci 02.03 ed ex 16.02 B I, bisognerà tener conto dell'aliquota massima del dazio doganale, che deriverebbe dall'accettazione dell'offerta di consolidamento fatta per questi prodotti in seno al G.A.T.T.

#### Articolo 2

1. L'ammontare del prelievo intracomunitario è fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 3. Tale ammontare viene ridotto a norma delle disposizioni dell'articolo 9.

2. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 4. Tale ammontare viene modificato secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ultima frase, e lettera c), ultima frase e secondo quelle dell'articolo 9, lettera b).

#### Articolo 3

1. Per il pollame macellato l'ammontare del prelievo intracomunitario si compone per ciascuno Stato membro di:

a) un elemento, corrispondente all'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore; tale elemento è calcolato in conformità delle disposizioni del paragrafo 3;

b) un elemento fisso, pari all'incidenza del dazio doganale, vigente fra gli Stati membri durante l'anno 1962, sulla media dei prezzi franco frontiera del pollame macellato, accertato durante l'anno 1961; tuttavia, quando il suddetto dazio doganale è inferiore al 6 %, tale elemento può essere aumentato fino al 6 % della media dei prezzi di cui sopra;

2. Quando in uno degli Stati membri, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono applicate restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente che garantiscano alla produzione nazionale una protezione più elevata di quella che può essere ottenuta mediante dazi doganali o tasse di effetto equivalente, è consentito derogare alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b). In tal caso l'ammontare del prelievo intracomunitario per il pollame macellato è composto per questo Stato membro:

a) dell'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) di un elemento fisso calcolato in modo che la somma risultante dall'addizione di questo elemento a quello indicato nel paragrafo 1, lettera a), non superi la differenza tra i prezzi medi di mercato nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore, per i due anni 1960 e 1961.

Nel calcolare tali prezzi medi di mercato si procede agli aggiustamenti resi necessari dall'incidenza sui prezzi, nel corso del periodo di riferimento, di fattori indipendenti dalla produzione e dalla commercializzazione del pollame, che possano aver gravemente falsato la comparazione dei prezzi costatati per i due anni di riferimento.

L'ammontare risultante dall'applicazione dei due commi precedenti viene modificato per tener conto delle spese di trasporto e delle imposizioni interne che gravano sui prodotti in questione, nonché delle restituzioni di dette imposizioni concesse per tali prodotti all'esportazione.

3. Le disposizioni, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, si applicano per fissare eventualmente l'ammontare del prelievo ad un livello meno elevato di quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1 oppure del paragrafo 2;

4. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base:

a) della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di pollame macellato, distinto per specie; tale quantità deve essere la stessa per tutti gli Stati membri;

b) della composizione, rappresentativa per ciascuno Stato membro, della quantità di cui alla lettera a); al più tardi prima della fine del periodo transitorio la composizione di questa quantità è fissata in maniera uniforme per la Comunità;

c) dei prezzi di vendita dei cereali da foraggio in ciascuno Stato membro, nella fase del commercio all'ingrosso.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi dal pollame macellato, l'ammontare del prelievo intracomunitario è pari per ciascuno Stato membro all'ammontare del prelievo applicato al pollame macellato, corretto tenendo conto del rapporto di peso esistente tra questi diversi prodotti ed il pollame macellato e, se necessario, del rapporto medio esistente fra i loro valori commerciali.

6. Nel caso previsto al paragrafo 1, l'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 17. Tuttavia, la quantità di cui al paragrafo 4, lettera a), è determinata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Nel caso previsto nel paragrafo 2, l'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

#### Articolo 4

1. Per il pollame macellato, l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi è, per ciascuno Stato membro, composto da:

a) un elemento, corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra il prezzo nello Stato membro importatore di ogni cereale da foraggio contenuto nella composizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e, d'altra parte, il prezzo accertato sul mercato mondiale per lo stesso cereale. Per il calcolo di questo elemento, si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b). Esso è fissato preventivamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio negli Stati membri e sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale tale elemento è fissato;

b) un elemento, pari a quello fissato nei confronti degli Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b); tuttavia, qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 2, questo elemento è uguale all'elemento fisso determinato in applicazione di questo paragrafo nei confronti dello Stato membro in cui il prezzo medio del pollame macellato è il più basso;

c) un elemento pari, per il primo anno di applicazione del regime dei prelievi, al 2% della media dei prezzi di offerta ai quali sono state effettuate, nell'anno precedente, le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi. Quando la media dei prezzi di offerta è inferiore al prezzo limite, fissato in conformità dell'articolo 6 per il primo trimestre di applicazione del

regime dei prelievi, si deve prendere come base il medesimo prezzo limite. Negli anni successivi la percentuale è portata annualmente a 3, 4, 5, 5 1/2, 6, 6 1/2 e 7 ed è calcolata sulla base del prezzo limite medio dell'anno precedente.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi dal pollame macellato, l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è fissato per ciascuno Stato membro sulla base dell'ammontare del prelievo risultante dall'applicazione del paragrafo 1, in conformità delle risoluzioni dell'articolo 3, paragrafo 5.

3. L'ammontare dei prelievi di cui al presente articolo è fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 17.

#### Articolo 5

1. La Commissione può autorizzare lo Stato membro che ne faccia richiesta a diminuire l'ammontare dei prelievi risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4. In tal caso, l'ammontare prelevato da questo Stato membro nei confronti dei paesi terzi è almeno uguale all'ammontare dei prelievi applicati nei confronti dei paesi terzi dallo Stato membro in cui il prelievo è il più basso.

2. Quando uno Stato membro fa ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, l'importo della diminuzione dei prelievi deve essere uguale nei confronti di tutti gli Stati membri.

Contemporaneamente, la Commissione autorizza gli altri Stati membri a fissare, nei confronti di detto Stato, prelievi che compensino tale diminuzione.

In nessun caso la diminuzione del prelievo nei confronti dei paesi terzi può essere superiore a quella effettuata nei confronti degli Stati membri.

#### Articolo 6

1. Per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi e fatte a prezzi anormali, il Consiglio, deliberando, su proposta della Commissione, all'unanimità nel corso della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, fissa per il pollame macellato, distinto per specie, un prezzo limite, uniforme per la Comunità, stabilito tenendo conto dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale e di un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi dal pollame macellato, si fissano prezzi limite tenendo conto del prezzo limite determinato per il pollame macellato e seguendo il metodo indicato nell'articolo 3, paragrafo 5 per la determinazione dei prelievi su tali prodotti.

2. I prezzi limite sono fissati preventivamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale è fissato il prezzo limite.

3. Nel caso in cui i prezzi di offerta franco frontiera all'importazione scendano al di sotto del prezzo limite, l'ammontare dei prelievi stabiliti in base alle disposizioni dell'articolo 4, diminuiti, se necessario, in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, viene aumentato in ciascuno Stato membro di un importo pari alla differenza tra il prezzo di offerta franco frontiera ed il prezzo limite.

Questo importo supplementare, tuttavia, non si aggiunge al prelievo nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo applicato all'importazione in provenienza dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico.

4. Sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 17:

- i prezzi limite per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, diversi dal pollame macellato;
- i necessari adattamenti dei prezzi limite, effettuati in conformità del paragrafo 2;
- le modalità per fissare gli importi supplementari di cui al paragrafo 3. Questi importi supplementari sono, tuttavia, determinati e riscossi dallo Stato membro importatore. Lo Stato membro che prende questa misura deve immediatamente notificarla agli altri Stati membri e alla Commissione. Le misure che devono essere prese in comune dagli Stati membri sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

#### Articolo 7

1. Lo Stato membro, che in conformità delle disposizioni del presente regolamento applica prelievi nei confronti di un altro Stato membro, può, in occasione di esportazioni verso quest'ultimo, restituire:

a) un importo corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro importatore e quelli nello Stato membro esportatore;

b) ovvero, un importo pari alla somma dei due primi elementi del prelievo nei confronti dei paesi terzi, quali sono determinati per il pollame macellato dall'articolo 4, paragrafo 1, let-

tere a) e b), e, per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, diversi dal pollame macellato, tenendo conto delle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2. In tal caso, lo Stato membro importatore ha il diritto di riscuotere un prelievo pari a quello applicato dallo Stato stesso alle importazioni in provenienza da paesi terzi, diminuito del terzo elemento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

2. Le restituzioni non possono superare l'ammontare del prelievo che deriva dall'applicazione eventuale dell'articolo 5.

I prelievi supplementari, che possono essere fissati in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, non devono essere presi in considerazione per il calcolo delle restituzioni e dei prelievi fissati in conformità del paragrafo 1.

3. L'ammontare di tali restituzioni è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

#### Articolo 8

1. Uno Stato membro, in occasione di esportazione di uno dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, verso un paese terzo, può restituire:

a) un importo corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e quelli del mercato mondiale;

b) un importo supplementare fissato:

— durante i primi tre anni di applicazione del regime dei prelievi, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nello Stato membro esportatore e sul mercato mondiale; questo importo è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 17;

— a decorrere dal quarto anno, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale; questo importo non può superare un massimo, determinato secondo la procedura di cui all'articolo 17.

2. L'ammontare di tali restituzioni è comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.

#### Articolo 9

A decorrere dal 1° luglio 1963, i prelievi fissati in conformità dell'articolo 3 vengono sottoposti a una riduzione annua, alle condizioni seguenti:

a) la parte del prelievo, che risulta dall'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio, viene ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali;

b) l'altra parte del prelievo viene ridotta in sette anni e mezzo, in ragione di due quindicesimi all'anno.

*Articolo 10*

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, può escludere determinati prodotti dall'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o adottare per tali prodotti, in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.

*Articolo 11*

1. Negli scambi fra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione, sono incompatibili con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;
- l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente;
- il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

2. L'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari implica l'inapplicabilità del regime del Trattato, nonchè degli accordi o contratti a lungo termine, conclusi a norma di tale articolo e che sono in vigore alla data di applicazione di tale regime.

3. È incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi intracomunitari l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro di prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti elencati nell'articolo stesso e che non siano stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore o che abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali prelievi.

*Articolo 12*

1. Se in uno o più Stati membri, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del pollame, detto mercato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni suscettibili di compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati possono prendere, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia concernenti l'importazione dei suddetti prodotti.

2. Lo Stato o gli Stati membri interessati devono notificare le misure suddette agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi all'atto della loro entrata in vigore.

Lo Stato o gli Stati membri che applicano tali misure prendono le disposizioni necessarie affinché le merci in corso di trasporto non ne

subiscano le conseguenze; in caso di chiusura della frontiera, il periodo di comporta non deve essere inferiore a tre giorni. Essi debbono prestarsi ad avviare immediatamente negoziati diretti a concludere accordi, provvisori, allo scopo di impedire che gli esportatori subiscano danni eccessivi o evitabili. Tali accordi sono notificati senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione.

In base alle disposizioni del paragrafo 1, e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 16 decide con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di quattro giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o abolite. La Commissione può altresì decidere in merito alle misure da applicarsi da parte degli altri Stati membri.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

3. Entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla notifica, ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Esso può, in base alle disposizioni del paragrafo 1, e nell'intento di non aumentare la protezione tra Stati membri, modificare o annullare a maggioranza qualificata la decisione presa dalla Commissione.

4. Ogni misura di salvaguardia che incida sugli scambi tra gli Stati membri è applicata al più tardi simultaneamente alle relazioni con i paesi terzi, rispettando il principio della preferenza comunitaria.

*Articolo 13*

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi e fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1.

*Articolo 14*

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento, salvo disposizione contraria in esso prevista, possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1° luglio 1962.

*Articolo 15*

1. L'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica il divieto di

risossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi.

2. L'applicazione del regime dei prelievi nei confronti dei paesi terzi implica l'abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dai paesi terzi, salvo deroga decisa, su proposta della Commissione, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

#### Articolo 16

1. È istituito un Comitato di gestione per il pollame e le uova, denominato in appresso «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

#### Articolo 17

1. Quando le disposizioni del presente regolamento richiedano espressamente l'applicazione della procedura prevista dal presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora, tuttavia, esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

#### Articolo 18

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

#### Articolo 19

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 17.

#### Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Tuttavia la data di applicazione del regime dei prelievi istituito dal presente regolamento è fissata al 1° luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE DE MURVILLE**

### REGOLAMENTO N. 23

relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agri-

coli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che la produzione di ortofruttili costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che pertanto si deve tendere a realizzare un equilibrio fra l'offerta e la domanda, tenendo conto degli scambi con i paesi terzi, ad un livello di prezzi equo per i produttori, pur favorendo la specializzazione all'interno della Comunità;

Considerando che nell'ambito degli obiettivi da raggiungere una delle prime misure da adottare per la graduale attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è la determinazione di norme comuni di qualità da applicarsi progressivamente agli ortofruttili che sono oggetto di scambi intracomunitari e anche a quelli commercializzati all'interno dello Stato membro produttore;

Considerando che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente, di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori, di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

Considerando che il regime da instaurare deve consentire di mantenere a favore degli Stati membri la preferenza derivante dall'applicazione del Trattato; che per garantire la stabilità dei corsi sui mercati della Comunità le norme comuni di qualità devono applicarsi ai prodotti provenienti dai paesi terzi; che conviene inoltre poter adottare misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni effettuate a prezzi anormali, provenienti da questi paesi;

Considerando che è auspicabile adottare norme comunitarie relative al funzionamento del mercato e alle transazioni commerciali;

Considerando che l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati esige che i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri siano esaminati al fine di sopprimere ogni aiuto atto a falsare le condizioni di concorrenza ed a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, e che a tale scopo è necessario rendere applicabili al settore degli ortofruttili gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato;

Considerando che all'applicazione delle suddette misure di organizzazione dei mercati deve accompagnarsi l'eliminazione degli ostacoli che intralciano gli scambi; che è opportuno che la

soppressione delle restrizioni quantitative o delle misure di effetto equivalente e la rinuncia all'applicazione dell'articolo 44 del Trattato, avvengano secondo un calendario da stabilirsi per i prodotti classificati conformemente alle norme comuni di qualità;

Considerando che per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

Considerando che è opportuno che l'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofruttili sia completamente realizzata alla fine del periodo transitorio;

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

##### Articolo 1

Allo scopo di assicurare il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agricola comune, è gradualmente istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili.

##### Articolo 2

1. Sono fissate norme comuni di qualità di calibraggio e di condizionamento, in appresso denominate «norme di qualità», per prodotto o gruppo di prodotti.

2. I prodotti ai quali si applicano le norme di qualità sono ammessi agli scambi intracomunitari soltanto se rispondenti alle norme di cui sopra. Essi sono ammessi all'importazione in provenienza dai paesi terzi soltanto se rispondenti a tali norme di qualità o a norme almeno equivalenti. La Commissione prende le misure necessarie per l'applicazione del presente paragrafo.

3. Le norme di qualità si applicano ai prodotti elencati negli Allegati I A e I B a decorrere dal 1° luglio 1962. Le norme per i prodotti elencati nell'Allegato I A figurano nell'Allegato II. Le norme per i prodotti elencati nell'Allegato I B sono stabilite entro il 30 giugno 1962, secondo la procedura di cui all'articolo 13.

##### Articolo 3

1. Le norme di qualità sono progressivamente applicate agli ortofruttili commercializzati all'interno dello Stato membro produttore.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 del Trattato, fissa entro il 31 dicembre 1962 le condizioni, le modalità ed il ritmo di tale applicazione. Le norme di qualità relative a tali prodotti devono essere integralmente applicate il 1° gennaio 1968 al più tardi.

Tuttavia le norme relative ai prodotti elencati nell'Allegato I A saranno applicate il 1° luglio 1965 al più tardi.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del Trattato, stabilisce, entro il 30 giugno 1964, le norme comunitarie relative al funzionamento dei mercati ed alle transazioni commerciali.

#### Articolo 4

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide quali prodotti devono essere aggiunti all'elenco dell'Allegato I, adotta per tali prodotti le norme di qualità, ne stabilisce le date di applicazione e adatta nella misura necessaria il calendario di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Il Consiglio adotta, secondo la procedura prevista al paragrafo 1, norme di qualità per i prodotti destinati ad uso industriale e ne stabilisce la data d'applicazione.

3. Gli eventuali adattamenti delle norme di qualità sono decisi in funzione dell'evoluzione delle tecniche di commercializzazione, secondo la procedura prevista all'articolo 13.

#### Articolo 5

1. Lo Stato membro esportatore sottopone a un controllo di qualità i prodotti destinati all'esportazione verso un altro Stato membro prima che abbiano passato la frontiera del suo territorio.

L'organismo incaricato dallo Stato membro esportatore di effettuare il controllo rilascia, per ogni partita, un certificato che menziona la categoria di qualità e attesta che al momento del controllo la qualità e la classificazione del prodotto rispondono alle norme di qualità. Il certificato accompagna la merce fino al luogo di destinazione.

2. Lo Stato membro importatore può verificare, mediante l'organismo di controllo competente, se la classificazione del prodotto proveniente da un altro Stato membro è conforme alle indicazioni relative alla categoria di qualità menzionata nel certificato rilasciato dall'organismo di controllo dello Stato membro esportatore.

#### Articolo 6

Le modalità d'applicazione dell'articolo 5 sono adottate entro il 30 giugno 1962, secondo la procedura di cui all'articolo 13. Tali modalità devono tener conto della necessità di garantire il coordinamento degli organismi di controllo e l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme di qualità.

#### Articolo 7

Le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti elencati nella voce 07.01, esclusi quelli elencati nella voce 07.01 A e nelle voci da 08.02 a 08.09 inclusa della tariffa doganale comune.

#### Articolo 8

1. I dazi doganali all'importazione in vigore tra gli Stati membri per i prodotti elencati nella voce 07.01, esclusi quelli elencati nella voce 07.01 A, e nelle voci da 08.02 a 08.09 inclusa della tariffa doganale comune vengono ridotti progressivamente fino alla loro completa abolizione al 1° gennaio 1970.

2. I dazi della tariffa doganale comune per gli stessi prodotti sono applicati integralmente a decorrere dal 1° gennaio 1970, salvo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) del Trattato.

#### Articolo 9

1. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente riguardanti gli scambi fra Stati membri di prodotti classificati in applicazione delle disposizioni del presente regolamento sono soppresse secondo il calendario previsto al paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono soppresse:

a) entro e non oltre il 30 giugno 1962 per i prodotti classificati nella categoria di qualità «extra»;

b) entro e non oltre il 31 dicembre 1963 per i prodotti classificati nella categoria di qualità «I»;

c) entro e non oltre il 31 dicembre 1965 per i prodotti classificati nella categoria di qualità «II».

Per le stesse categorie di qualità ed alle stesse date gli Stati membri rinunciano all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 44 del Trattato.

#### Articolo 10

1. Se in uno o più Stati membri, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla

graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli, questo mercato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni dei prodotti liberalizzati ai sensi dell'articolo 9, gravi perturbazioni suscettibili di compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati possono prendere, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia riguardanti l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 lettere b) e c), dal momento in cui, a norma dell'ultimo comma di detto paragrafo, l'articolo 44 non è più applicabile a questi prodotti. Queste misure non possono essere prese per una categoria di qualità se non sono state messe in vigore, per le categorie inferiori dello stesso prodotto, misure almeno equivalenti.

Il livello di protezione risultante dall'applicazione delle misure di cui sopra deve essere inferiore, o tutt'al più uguale al livello di protezione esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Lo Stato o gli Stati membri interessati debbono notificare le misure suddette agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi all'atto della loro entrata in vigore.

Lo Stato o gli Stati membri che applicano tali misure prendono le disposizioni necessarie affinché le merci in corso di trasporto non ne subiscano le conseguenze. In caso di chiusura della frontiera il periodo di comporto non deve essere inferiore a tre giorni. Essi debbono prestarsi ad avviare immediatamente negoziati diretti a concludere accordi provvisori, allo scopo di impedire che gli esportatori subiscano danni eccessivi o evitabili. Tali accordi sono notificati senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione.

In base alle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 12 decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di quattro giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate, o abolite. La Commissione può altresì decidere in merito alle misure da applicarsi da parte degli altri Stati membri.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

3. Entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla notifica, ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Esso può, in base alle disposizioni del paragrafo 1,

modificare o annullare a maggioranza qualificata la decisione presa dalla Commissione.

4. Le misure di salvaguardia prese in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 a 3 non si applicano alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 lettera a). Tuttavia, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di autorizzare l'applicazione a tali prodotti delle suddette misure di salvaguardia.

A richiesta dello Stato interessato, la Commissione, mediante procedura d'urgenza, fissa, tenendo conto delle misure già applicate, le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

5. Ogni misura di salvaguardia che riguardi gli scambi fra gli Stati membri è preventivamente applicata alle relazioni con i paesi terzi, rispettando il principio della preferenza comunitaria.

#### Articolo 11

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito al coordinamento e all'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi in funzione dello sviluppo dell'organizzazione comune del mercato.

2. Tuttavia, se i mercati della Comunità subiscono o rischiano di subire perturbazioni gravi provocate dalle importazioni provenienti dai paesi terzi effettuate a prezzi inferiori ad un prezzo di riferimento, gli Stati membri possono sospendere tali importazioni e gravarle di una tassa di compensazione percepita all'entrata e di importo uguale per tutti gli Stati membri.

Il prezzo di riferimento è calcolato sulla base della media dei corsi rilevati per un periodo determinato, sui mercati alla produzione ove vengono praticati i corsi più bassi della Comunità per i prodotti d'origine comunitaria e per una qualità tipo determinata.

L'importo di tale tassa di compensazione, che può essere fissato anche forfettariamente, è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo all'entrata di un prodotto importato, esclusi i dazi doganali.

La sospensione delle importazioni e la fissazione dell'importo della tassa di compensazione sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 13; il Comitato di gestione delibera tenendo conto dell'urgenza.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo verranno fissate entro il 30 giugno 1962 secondo la procedura di cui all'articolo 13.

*Articolo 12*

1. È istituito un Comitato di gestione degli ortofrutticoli, denominato in appresso «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

*Articolo 13*

1. Quando le disposizioni del presente regolamento richiedano espressamente l'applicazione della procedura prevista nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora, tuttavia, esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

*Articolo 14*

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

*Articolo 15*

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 13.

*Articolo 16*

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da consentire l'effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 1962.

*Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE DE MURVILLE**

**Prodotti destinati al consumo allo stato fresco**

**ALLEGATO I A**

*Voci della tariffa doganale comune*

07.01-B I	Cavolfiori
ex 07.01 D	Lattughe, cicoria e scarole
ex 07.01 H	Cipolle
07.01 M	Pomodori
08.06 A II	Mele (escluse le mele da sidro)
ex 08.06 B	Pere
08.07 A	Albicocche
ex 08.07 B	Pesche
08.07 D	Prugne

## ALLEGATO I B

	07.01 C	Spinaci
ex	07.01 D II	Cicoria witloof
	07.01 F I	Piselli
	07.01 F II	Fagioli
ex	07.01 G II	Carote
	07.01 L	Carciofi
ex	08.02 A	Arance dolci
	08.02 B	Mandarini, tangerini
	08.02 C	Limoni
	08.04 A	Uve da tavola
	08.07 C	Ciliegie
	08.08 A	Fragole

## ALLEGATO II/1

## Norme comuni di qualità per cavolfiori

## I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle infiorescenze del «Brassica Oleracea L. varietà botrytis L.», destinate al consumo allo stato fresco, eccettuate quelle destinate alla trasformazione.

## II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

## A. Generalità

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i cavolfiori devono presentare all'atto della spedizione, dopo condizionamento e imballaggio.

## B. Caratteristiche minime

Le infiorescenze devono essere:

- di aspetto fresco,
- intere,
- sane (salve restando le disposizioni particolari ammesse per ciascuna categoria),
- pulite in particolare senza residui di fertilizzanti o di antiparassitari,
- prive di umidità esterna anormale,
- prive di odore o sapore estraneo.

## C. Classificazione

## i) Categoria «Extra»

I cavolfiori di questa categoria devono essere di qualità superiore.

Essi devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà.

Le infiorescenze devono essere:

- ben formate, resistenti e compatte,
- di grana molto serrata,
- di colore uniformemente bianco o leggermente paglierino,
- esenti da qualsiasi difetto.

Inoltre, se i cavolfiori sono presentati «con foglie» o «coronati», le foglie devono avere aspetto fresco.

## ii) Categoria «I»

I cavolfiori di questa categoria devono essere di buona qualità.

Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Possono tuttavia essere ammessi:

- un leggero difetto di forma o di sviluppo,
- un leggero difetto di colorazione,
- una leggerissima peluria.

Le infiorescenze devono in ogni caso essere:

- resistenti,
- di grana serrata,
- di colore da bianco a bianco avorio (ad esclusione di qualsiasi altra colorazione),
- prive di difetti, come ad esempio: macchie, escrescenza di foglie fra i corimbi, danni da roditori, da insetti o da malattia, tracce di gelo, ammaccature.

Inoltre, se i cavolfiori sono presentati «con foglie» o «coronati», le foglie devono avere aspetto fresco.

### iii) Categoria «II»

Questa categoria comprende i cavolfiori di qualità mercantile che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Le infiorescenze possono essere:

- leggermente deformate,
- di grana non del tutto serrata,
- di colorazione giallastra.

Esse possono presentare:

- piccole macchie di sole,
- al massimo 5 foglioline di color verde pallido fra i corimbi,
- una lieve peluria (ad esclusione di ogni peluria umida e grassa al tatto).

Esse possono anche presentare due dei difetti seguenti:

- lievi tracce d'attacco di insetti, di roditori o di malattia,
- leggeri danni superficiali da gelo,
- leggere ammaccature,

purchè tali difetti non ostacolino la conservazione del prodotto e non pregiudichino sensibilmente il suo valore commerciale.

## III. CALIBRAZIONE

I cavolfiori sono oggetto di una calibrazione effettuata sulla base del diametro massimo della loro sezione normale all'asse dell'infiorescenza, oppure sulla base di misurazione all'arco della stessa. (La calibrazione all'arco è ammessa provvisoriamente.)

Il diametro minimo è fissato ad 11 cm e l'arco minimo a 13 cm; la differenza fra il calibro massimo e minimo delle infiorescenze contenute in uno stesso imballaggio non deve superare i 4 cm nel caso di calibrazione per diametro oppure i 5 cm nel caso di calibrazione all'arco.

## IV. TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle norme sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio:

### A. Tolleranze di qualità

- i) *Categoria «Extra»*: è tollerato un massimo del 5 % espresso in numero di infiorescenze non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma che presentino le caratteristiche della categoria immediatamente inferiore (cat. «I»).
- ii) *Categoria «I»*: è tollerato un massimo del 10 % espresso in numero di infiorescenze non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma che presentino le caratteristiche della categoria immediatamente inferiore (cat. II»).
- iii) *Categoria «II»*: è tollerato un massimo del 10 % espresso in numero di infiorescenze non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma ancora adatte al consumo.

### B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: 10 % del numero d'infiorescenze contenute in ogni imballaggio rispondenti al calibro immediatamente superiore o inferiore a quello indicato sull'imballaggio con un minimo di 10 cm di diametro (o di 12 cm di arco) per le infiorescenze classificate nel calibro minimo.

### C. Cumulo delle tolleranze

L'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può comunque superare:

- il 10 % per la categoria «Extra»,
- il 15 % per le categorie «I» e «II».

## V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

### A. Modi di presentazione

I cavolfiori possono essere presentati in tre modi:

- i) «*con foglie*»: cavolfiori rivestiti di foglie sane e verdi in numero e lunghezza sufficienti per coprire e proteggere interamente l'infiorescenza. Il torsolo dev'essere tagliato leggermente al di sotto dell'inserzione dell'ultima foglia di protezione.
- ii) «*defogliati*»: cavolfiori privi di tutte le foglie e della parte non commestibile del torsolo. Sono ammesse al massimo 5 foglioline tenere, di colore verde pallido, intere e aderenti all'infiorescenza.
- iii) «*coronati*»: cavolfiori ancora rivestiti di un numero di foglie sufficiente a proteggere l'infiorescenza. Le foglie devono essere verdi e sane, mozzate al massimo 3 cm sopra la superficie dell'infiorescenza. Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto dell'inserzione dell'ultima foglia di protezione.

### B. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio dev'essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente infiorescenze della stessa qualità, dello stesso calibro, tipo e forma. In un medesimo imballaggio, le infiorescenze della categoria «Extra» devono inoltre essere di colore uniforme.

### C. Condizionamento

I cavolfiori devono essere disposti ben serrati nell'imballaggio, ma le infiorescenze non devono essere deteriorate da un'eccessiva pressione. Le carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione umana. Qualora essi portino diciture stampate, queste ultime devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto. I cavolfiori devono essere, al condizionamento, privi di qualsiasi corpo estraneo. Per quanto riguarda la categoria «Extra», l'imballaggio deve essere particolarmente curato per assicurare la migliore protezione possibile delle infiorescenze.

## VI. INDICAZIONI ESTERNE

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili ed indelebili, le indicazioni seguenti:

### A. Identificazione

Imballatore	} Nome e indirizzo o simbolo di identificazione
Speditore	

### B. Natura del prodotto «Cavolfiori» (per imballaggi chiusi).

### C. Origine del prodotto

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

### D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,
- Metodo di calibrazione,
- Calibro o numero di infiorescenze.

### E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

## ALLEGATO II/2

### Norme comuni di qualità per pomodori

#### I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica ai pomodori freschi delle varietà del «*Lycopersicon Esculentum Mill*» destinati al consumo allo stato fresco, eccettuati quelli destinati alla trasformazione.

#### II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

##### A. Generalità

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i pomodori devono presentare all'atto della spedizione, dopo condizionamento ed imballaggio.

**B. Caratteristiche minime**

## i) I pomodori devono essere:

- interi,
- sani (salve restando le disposizioni particolari ammesse per ciascuna categoria),
- puliti, in particolare senza residui di prodotti antiparassitari,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore o sapore estraneo.

## ii) Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse, da permettere la buona conservazione fino al luogo di destinazione e tale da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

**C. Classificazione**i) *Categoria «Extra»*

I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore.

Essi devono avere la polpa resistente e presentare tutte le caratteristiche tipiche della loro varietà.

Essi devono essere privi di qualsiasi difetto. Non sono ammessi i frutti con la zona peripeduncolare di consistenza e colore anormali (dos verts).

Si distinguono:

- i pomodori «tondi»,
- i pomodori «costoluti», che sono di forma regolare, ma presentano coste che non devono tuttavia estendersi a più di un terzo della distanza periferica tra il punto stilare e quello peduncolare.

ii) *Categoria «I»*

I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità.

Essi devono essere sufficientemente turgidi, privi di difetti gravi, e presentare tutte le caratteristiche tipiche della loro varietà.

Essi possono avere leggere ammaccature.

Sono escluse le screpolature fresche e cicatrizzate ed i frutti con la zona peripeduncolare di consistenza e colore visibilmente anormali (dos verts).

Si distinguono:

- i pomodori «tondi»
- i pomodori «costoluti». Questi ultimi devono in ogni caso essere di forma regolare.

iii) *Categoria «II»*

Questa categoria comprende i pomodori di qualità mercantile che non possono essere classificati nelle categorie superiori.

Questi frutti possono avere forme irregolari e devono rispondere alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere sufficientemente turgidi e non presentare screpolature fresche.

Sono ammesse screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm.

**III. CALIBRAZIONE**

La calibrazione è obbligatoria per i pomodori della categoria «Extra».

La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.

I pomodori sono calibrati secondo la scala seguente:

- da 35 mm. inclusi a 40 mm. esclusi
- da 40 mm. inclusi a 47 mm. esclusi
- da 47 mm. inclusi a 57 mm. esclusi
- da 57 mm. inclusi a 67 mm. esclusi
- da 67 mm. inclusi a 77 mm. esclusi
- da 77 mm. inclusi a 87 mm. esclusi

I pomodori costoluti della categoria di calibrazione di mm. 77/87 non possono essere classificati nella categoria «Extra».

Per i pomodori non calibrati delle categorie I e II il diametro minimo è di 35 mm.

#### IV. TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle norme sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio.

##### A. Tolleranze di qualità

- i) *Categorie «Extra»:* 5 % espresso in numero o peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria immediatamente inferiore (cat. «I») con un massimo del 2 % di pomodori screpolati.
- ii) *Categoria «I»:* 10 % espresso in numero o peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria inferiore (cat. «II») con un massimo del 5 % di pomodori con screpolature.
- iii) *Categoria «II»:* 10 % espresso in numero o peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma adatti al consumo.

##### B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: (per ogni imballaggio) il 10 % espresso in numero o peso di pomodori rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio, con un minimo di 35 mm.

##### C. Cumulo delle tolleranze

L'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può comunque superare:

- il 10 % per la categoria «Extra»
- il 15 % per le categorie «I» e «II».

#### V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

##### A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio dev'essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente pomodori della stessa origine, varietà e qualità. Per le categorie «Extra» e «I», i pomodori devono inoltre avere la stessa colorazione e lo stesso grado di maturazione.

Nel caso di pomodori calibrati, ogni imballaggio deve contenere esclusivamente pomodori dello stesso calibro.

##### B. Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione. Per le categorie «Extra» e «I», un mezzo di protezione deve separare la massa del prodotto dal fondo, dalle fiancate e, se del caso, dal coperchio dell'imballaggio.

Le carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi e privi di sostanze nocive per l'alimentazione umana. Le eventuali diciture stampate devono figurare sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con i frutti. Al condizionamento, i pomodori devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

#### VI. INDICAZIONI ESTERNE

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti:

##### A. Identificazione

Imballatore	} Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione
Speditore	

##### B. Natura del prodotto

«pomodori» (per imballaggi chiusi).

##### C. Origine del prodotto

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

##### D. Caratteristiche commerciali

- Categoria
- Indicazione «costoluti» (se del caso)
- Calibro o menzione «non calibrati».

##### E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

Se le indicazioni di cui sopra figurano su un'etichetta, questa deve avere una superficie minima di 40 cm<sup>2</sup>.

## ALLEGATO II/3

## Norme qualitative comuni per mele e pere

## I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle *mele ed alle pere* da tavola, in prodotto fresco delle varietà del «Pyrus Malus» L. e del «Pyrus Communis» L., destinato al consumo allo stato fresco, ad esclusione delle mele e delle pere destinate alla trasformazione.

## II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

## A. Generalità

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che le mele e le pere da tavola devono presentare alla spedizione, dopo condizionamento ed imballaggio.

La norma concerne esclusivamente la specie, riservando eventualmente all'iniziativa di ogni paese interessato la designazione delle varietà specifiche sottoposte alla norma stessa.

## B. Caratteristiche minime

## i) I frutti devono essere:

- interi,
- sani (salve restando le disposizioni particolari ammesse per le singole categorie),
- puliti, in particolare senza residui di prodotti antiparassitari,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore o sapore estraneo.

## ii) I frutti devono essere stati raccolti a mano con cura ed aver raggiunto uno sviluppo sufficiente. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse da permetterne la buona conservazione fino al luogo di destinazione e tale da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

## C. Classificazione

## i) Categoria «Extra»

I frutti di questa categoria devono essere di qualità superiore.

Essi devono avere la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà e conservare intatto il peduncolo.

Essi devono essere privi di ogni difetto.

## ii) Categoria «I»

I frutti di questa qualità devono essere di buona qualità.

Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Tuttavia può essere ammessa:

- una leggera deformazione,
- un leggero difetto di sviluppo,
- un leggero difetto di colorazione.

Il peduncolo può essere danneggiato.

La polpa non deve essere in alcun modo deteriorata. I difetti della buccia che non pregiudicano l'aspetto generale e la conservazione sono tuttavia ammessi per ogni frutto entro i limiti seguenti:

- i difetti di forma allungata non devono superare i 2 cm di lunghezza,
- per gli altri difetti, la superficie totale non deve superare 1 cm<sup>2</sup>, salvo per quelli derivanti da ticchiolatura, che non devono estendersi su una superficie ad 1/4 di cm<sup>2</sup>,
- le pere non devono essere grumose.

## iii) Categoria II

Questa categoria comprende i frutti di qualità mercantile che non possono essere qualificati nelle categorie superiori, pur rispondendo alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammessi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purché i frutti conservino le loro caratteristiche. Il peduncolo può mancare, purché la buccia non risulti lesionata.

La polpa non deve presentare alcun difetto importante. Tuttavia, sono ammessi, per ogni singolo frutto, difetti di buccia entro i limiti seguenti:

- difetti di forma allungata: lunghezza massima di 4 cm,
- per gli altri difetti, la superficie totale è limitata a 2,5 cm<sup>2</sup>, salvo per quelli derivanti da ticchiolatura la cui estensione non deve essere superiore ad 1 cm<sup>2</sup>.

### III. CALIBRAZIONE

La calibrazione viene effettuata sul diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.

La differenza di diametro tra i frutti contenuti in uno stesso imballaggio è limitata a mm 5:

1. per i frutti della categoria «Extra»,
2. per i frutti delle categorie «I» e «II» presentati in strati ordinati.

La differenza di diametro può giungere fino a 10 mm per i frutti della categoria «I» imballati alla rinfusa.

Non vi è alcuna limitazione per i frutti della categoria «II» imballati alla rinfusa.

La calibrazione è obbligatoria per i frutti della categoria «Extra».

Per tutte le categorie è richiesto un calibro minimo secondo lo schema seguente:

<i>Mele</i>	<i>Extra</i>	<i>I</i>	<i>II</i>
Varietà a frutto grosso	65 mm	60 mm	55 mm
Altre varietà	60 mm	55 mm	50 mm
<i>Pere</i>	<i>Extra</i>	<i>I</i>	<i>II</i>
Varietà a frutto grosso	60 mm	55 mm	50 mm
Altre varietà	55 mm	50 mm	45 mm

Per eccezione, non sarà obbligatorio attenersi ad alcun calibro minimo per le spedizioni di pere estive effettuate anteriormente al primo agosto ed enumerate in un elenco limitato, comunicato dai paesi interessati.

### IV. TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle norme sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio:

#### A. Tolleranza di qualità

##### i) Categoria «Extra»:

5% espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quella della categoria immediatamente inferiore (cat. «I») o, eccezionalmente, a quelle dei frutti ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

##### ii) Categoria I:

10% espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria inferiore (cat. II) e, eccezionalmente, a quelle ammesse nelle tolleranze di tale categoria.

##### iii) Categoria «II»

10% espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ad esclusione dei frutti visibilmente affetti da marciume o che presentino ammaccature pronunciate o screpolature non cicatrizzate.

In nessun caso e in nessuna categoria, le tolleranze sopra indicate potranno superare il 2% per i frutti bacati o guasti.

#### B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: (per ogni imballaggio) il 10% espresso in numero o peso di frutti rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio.

#### C. Cumulo delle tolleranze

L'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può comunque superare:

- il 10% per le categoria «Extra»,
- il 15% per la categoria «I» e «II».

Tutte le percentuali di cui sopra si applicano ai campioni esaminati al controllo.

## V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

### A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente frutti della stessa origine, varietà e qualità e di grado di maturazione uniforme.

Per la categoria «Extra», l'omogeneità si riferisce anche alla colorazione dei frutti.

### B. Condizionamento

Il condizionamento dev'essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

La carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi e privi di sostanze nocive per l'alimentazione umana. Le eventuali diciture stampate devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con i frutti. Al condizionamento, i frutti devono essere privi di corpi estranei, quali foglie e ramoscelli.

## VI. INDICAZIONI ESTERNE

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri chiaramente leggibili ed indelebili, le indicazioni seguenti:

### A. Identificazione

Imballatore	} Nome e indirizzo o simbolo di identificazione
Speditore	

### B. Natura del prodotto

- «mele» o «pere» per imballaggi chiusi,
- denominazione della varietà per le categorie «Extra» e «I».

### C. Origine del prodotto

Zone di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

### D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,
- Calibro o numero dei frutti (salvo per i prodotti imballati alla rinfusa).

### E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Per gli imballaggi di peso superiore a 15 kg, le etichette utilizzate per le indicazioni esterne devono avere una superficie minima di 40 cm<sup>2</sup>.

## ALLEGATO II/4

### Norme comuni di qualità per pesche

#### I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle pesche delle varietà «Prunus Persica Sieb et Zucc», destinate al consumo allo stato fresco, ad esclusione delle pesche destinate alla trasformazione.

#### II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

##### A. Generalità

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che le pesche devono presentare all'atto della spedizione, dopo condizionamento ed imballaggio.

La norma concerne esclusivamente la specie, riservando eventualmente all'iniziativa di ogni paese interessato la designazione delle varietà specifiche sottoposte alla norma stessa.

##### B. Caratteristiche minime

- i) I frutti devono essere:
  - interi,
  - sani (salve restando le disposizioni particolari ammesse per ciascuna categoria),

- puliti, in particolare senza residui di prodotti antiparassitari,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore o sapore estraneo.

ii) I frutti devono essere stati raccolti a mano con cura ed aver raggiunto uno sviluppo sufficiente. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse, da permetterne la buona conservazione fino al luogo di destinazione e tale da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

### C. Classificazione

#### i) Categoria «Extra»

I frutti di questa categoria devono essere di qualità superiore.

Essi devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione.

Essi devono essere privi di qualsiasi difetto.

#### ii) Categoria «I»

I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità.

Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, tenendo conto della zona di produzione. Sono tuttavia ammessi:

- un leggero difetto di forma o di sviluppo,
- un leggero difetto di colorazione.

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento. Possono essere ammessi difetti della buccia, purché non pregiudichino l'aspetto generale né la conservazione.

I difetti di forma allungata non devono superare la lunghezza di 1 cm.

Per gli altri difetti, la superficie non deve superare  $1/2$  cm<sup>2</sup>.

#### iii) Categoria «II»

Questa categoria comprende i frutti di qualità mercantile che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

I difetti della buccia che non pregiudicano l'aspetto generale e la conservazione sono ammessi purché non superino 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata o 1,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per tutti gli altri difetti.

### III. CALIBRAZIONE

La calibrazione è determinata:

- dalla circonferenza,
- o dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.

I frutti sono calibrati secondo la scala seguente:

Circonferenza		Diametro		S
28 cm e più		90 mm e più		AAAA
da 25 cm inclusi a 28 cm esclusi		da 81 mm inclusi a 90 mm esclusi		AAA
da 23 cm inclusi a 25 cm esclusi		da 74 mm inclusi a 81 mm esclusi		AA
da 21 cm inclusi a 23 cm esclusi		da 68 mm inclusi a 74 mm esclusi		A
da 19 cm inclusi a 21 cm esclusi		da 62 mm inclusi a 68 mm esclusi		B
da 17,5 cm inclusi a 19 cm esclusi		da 56 mm inclusi a 62 mm esclusi		C
da 16 cm inclusi a 17,5 cm esclusi		da 50 mm inclusi a 56 mm esclusi		D

Il calibro minimo ammesso per la categoria «Extra» è di 17,5 cm (circonferenza) e 56 mm (diametro).

La pesche dalla circonferenza di 15/16 cm o dal diametro di 47/50 mm saranno inoltre ammesse sino al 31 luglio, ad eccezione di quelle della categoria «Extra».

La calibrazione è obbligatoria per tutte le categorie.

### IV. TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle norme, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio.

**A. Tolleranze di qualità**

- i) *Categoria «Extra»*: 5 % espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria immediatamente inferiore (cat. «I»).
- ii) *Categorie «I»*: 10 % espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria inferiore (cat. «II»).
- iii) *Categoria «II»*: 10 % espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche minime, ma adatti al consumo.

**B. Tolleranze di calibro**

Per tutte le categorie: 10 % per ogni imballaggio in numero o in peso di frutti, nel limite di 1 cm in più o in meno rispetto al calibro indicato sull'imballaggio.

**C. Cumulo delle tolleranze**

L'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può comunque superare:

- il 10 % per la categoria «Extra»,
- il 15 % per le categorie «I» e «II».

**V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE****A. Omogeneità**

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente frutti di uguale varietà, qualità, grado di maturazione e calibro e, per la categoria «Extra», di colorazione uniforme.

**B. Condizionamento**

Il condizionamento dev'essere tale da assicurare al prodotto sufficiente protezione.

Le carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi e privi di sostanze nocive per l'alimentazione umana. Le eventuali diciture stampate devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con i frutti.

I frutti possono essere imballati in uno dei modi seguenti:

1. in piccoli imballaggi unitari per la vendita diretta al consumo,
2. in uno strato unico per la categoria «Extra». Ogni frutto di questa categoria deve essere avvolto in un involucro di protezione che lo isoli dai frutti vicini,
3. su uno o due strati, per le categorie «I» e «II». Al condizionamento, i frutti devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

**VI. INDICAZIONI ESTERNE**

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti:

**A. Identificazione**

Imballatore	}	Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione.
Speditore		

**B. Natura del prodotto:**

- «pesche» per imballaggi chiusi,
- denominazione della varietà per le categorie «Extra» e «I».

**C. Origine del prodotto:**

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

**D. Caratteristiche commerciali**

- Categoria,
- Calibro o numero dei frutti.

**E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)**

## ALLEGATO II/5

## Norme comuni di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole

## I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle lattughe (varietà derivate dalla *Lactuca sativa* L., escluse le «lattughe da taglio»), alle indivie ricce (*Cichorium endivia* L. Var. *crispa*) e le scarole (*Cichorium endivia* L. Var. *latifolia*) destinata al consumo allo stato fresco.

## II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

## A. Generalità

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i prodotti sopra menzionati devono presentare all'atto della spedizione dopo condizionamento ed imballaggio.

## B. Caratteristiche minime

## i) I cespi devono essere:

- interi,
- sani (salve restando le disposizioni particolari ammesse per ogni categoria),
- freschi,
- puliti e mondati, cioè praticamente privi di tutte le foglie imbrattate di terra, terriccio o sabbia ed esenti da residui di fertilizzanti e di antiparassitari,
- turgidi,
- non prefioriti,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore o sapore estranei.

ii) I cespi devono essere di sviluppo normale in rapporto all'epoca di produzione e di commercializzazione. Per le lattughe, è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un ribasso di temperatura durante lo sviluppo, purché l'aspetto non ne risulti seriamente pregiudicato.

iii) Il torsolo deve essere tagliato in corrispondenza della corona di foglie esterne ed al momento della spedizione il taglio deve essere netto.

## C. Classificazione

## i) Categoria «I»

Le insalate di questa categoria devono essere:

- ben formate,
- consistenti (salvo le lattughe coltivate sotto vetro),
- non aperte,
- esenti da danneggiamenti provocati da parassiti animali, da malattie e da difetti che ne pregiudichino la commestibilità,
- esenti da danni provocati da gelo e praticamente esenti da danni materiali,
- di colorazione normale in rapporto alla varietà.

Le lattughe devono avere un solo grumolo ben formato; per quanto riguarda le lattughe coltivate sotto vetro, si ammette tuttavia una conformazione meno regolare del grumolo.

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla per almeno un terzo della parte centrale del cespo.

## ii) Categoria «II»

Questa categoria comprende le insalate di qualità mercantile che non possono essere classificate nella categoria superiore, pur corrispondendo alle caratteristiche minime sopra definite.

Le insalate di questa categoria devono essere:

- abbastanza ben formate,
- esenti da danni causati da parassiti animali o da malattie che ne pregiudichino seriamente la commestibilità,
- esenti da danneggiamenti gravi.

I cespi possono presentare un leggero difetto di colorazione.

Le lattughe possono avere un grumolo ridotto; per quelle coltivate sotto vetro, è ammessa la mancanza del grumolo.

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla nella parte centrale.

### III. PEZZATURA

La pezzatura è definita in peso netto di 100 cespi o in quello di un solo cespo.

#### A. Peso minimo

##### i) Lattughe:

Le lattughe coltivate all'aperto devono pesare almeno 15 kg ogni cento cespi, cioè 150 g al cespo. Le lattughe coltivate sotto vetro devono pesare almeno 8 kg ogni cento cespi, cioè 80 g al cespo.

##### ii) Indivie ricce e scarole:

Le indivie ricce e le scarole coltivate all'aperto devono pesare almeno 20 kg ogni cento cespi, cioè 200 g al cespo.

Le indivie ricce e le scarole coltivate sotto vetro devono pesare almeno 15 kg ogni cento cespi, cioè 150 g al cespo.

#### B. Omogeneità

##### i) Lattughe:

La differenza di peso tra il cespo più leggero e il cespo più pesante nello stesso imballaggio non deve superare:

- 20 g per le lattughe di peso inferiore ad 11 kg/100 cespi (110 g al cespo),
- 40 g per le lattughe di peso fra 11 kg e 20 kg/100 cespi (fra 110 g e 200 g al cespo),
- 100 g per le lattughe di peso superiore a 20 kg/100 cespi «200 g al cespo».

##### ii) Indivie ricce e scarole:

La differenza di peso fra il cespo più leggero e il cespo più pesante in uno stesso imballaggio non deve superare:

- 150 g per le indivie ricce e scarole di pieno campo,
- 100 g per le indivie ricce e scarole coltivate sotto vetro.

### IV. TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle norme, sono ammesse tolleranze di qualità e di pezzatura riferite al contenuto di ogni imballaggio.

#### A. Tolleranze di qualità

i) *Categoria «I»*: il 10 % di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria «II».

ii) *Categoria «II»*: il 10 % di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma che non presentino in alcun caso difetti tali da rendere il prodotto inadatto al consumo.

#### B. Tolleranze di pezzatura

Il 10 % di cespi non rispondenti alla pezzatura definita, ma di peso inferiore o superiore del 10 % alla pezzatura massima.

### V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

#### A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente prodotti di uguale varietà, qualità e pezzatura.

#### B. Condizionamento

Il condizionamento per una pezzatura e un imballaggio determinati deve essere razionale, cioè senza vuoti o pressione eccessiva.

La merce deve essere separata dal fondo, dalle fiancate e dal coperchio mediante materiale protettivo adatto.

Le lattughe e le indivie ricce devono essere disposte in due strati, con le parti centrali a contatto, (3 strati in caso di imballaggi di reimpiego); le lattughe «romane» e le indivie scarole possono essere disposte orizzontalmente.

La carta o gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi e privi di sostanze nocive per l'alimentazione umana. Le eventuali diciture stampate devono figurare esclusivamente all'esterno, in modo da non essere a contatto con i prodotti. Al condizionamento, gli imballaggi di insalate non devono contenere corpi estranei, in particolare foglie staccate e parti di torsolo.

## VI. INDICAZIONI ESTERNE

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti:

### A. Identificazione

Imballatore }  
Speditore } Nome e indirizzo o simbolo di identificazione.

### B. Natura del prodotto:

- «Lattughe», «Indivie ricce» o «Scarole» per imballaggi chiusi e, eventualmente, la denominazione della varietà,
- se del caso, la menzione «sotto vetro».

### C. Origine del prodotto:

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

### D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,
- Pezzatura (peso minimo di 100 cespi — espresso in kg — o peso minimo a cespo) o numero dei cespi.

### E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

## ALLEGATO II/6

### Norme comuni di qualità per cipolle

#### I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle cipolle della specie «*Allium Cepa* L.», salvo le cipolle «argentate» e le cipolle verdi a fogli intere.

#### II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

##### A. Generalità

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che le cipolle di cui al paragrafo I devono presentare alla spedizione, dopo condizionamento ed imballaggio.

##### B. Caratteristiche minime

I bulbi devono essere:

- interi,
- sani (salve restando le disposizioni particolari ammesse per ogni categoria),
- puliti, in particolare privi di residui di fertilizzanti o di antiparassitari,
- esenti da danni causati dal gelo,
- sufficientemente secchi per l'uso previsto (per le cipolle destinate alla conservazione, almeno le prime due tuniche esterne e lo stelo devono essere completamente secchi),
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore o sapore estranei,
- infine, lo stelo deve essere ritorto o presentare un taglio netto di lunghezza non superiore a 4 cm di lunghezza (salvo per le cipolle presentate in trecce).

##### C. Classificazione

- i) *Categoria «I»*: Le cipolle di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare la forma e la colorazione tipiche della varietà.

I bulbi devono essere:

- resistenti e compatti,

- non germogliati,
- privi di stelo vuoto e resistente,
- privi di rigonfiamenti causati da uno sviluppo vegetativo anormale,
- praticamente privi di ciuffo radicale.

Sono ammesse piccole screpolature della tunica esterna del bulbo.

ii) *Categoria «II»*: Le cipolle di questa categoria devono rispondere alle caratteristiche minime sopra descritte, ma possono presentare le seguenti differenze rispetto alla categoria «I»:

- bulbi sufficientemente compatti,
- difetti ammessi:
  - forma e colorazione non tipiche della varietà,
  - inizio di germogliazione (fino ad un massimo del 10 % per un determinato lotto),
  - tracce di ammaccatura,
  - segni leggeri di infestazione parassitaria o di malattie,
  - piccole screpolature cicatrizzate,
  - leggere lesioni cicatrizzate che non pregiudichino la buona conservazione del prodotto.

### III. CALIBRAZIONE

Le cipolle devono essere calibrate. La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del bulbo, secondo le modalità seguenti:

i) *Cipolle destinate alla conservazione sotto aceto o di altro genere*:

- 10 mm inclusi a 15 mm esclusi
- 15 mm inclusi a 20 mm esclusi
- 20 mm inclusi a 30 mm esclusi
- 30 mm inclusi a 45 mm esclusi

con una tolleranza di 2 mm sotto il calibro minimo o sopra il calibro massimo.

ii) *Cipolle destinate al consumo allo stato fresco*

*Diametro minimo*: 40 mm, con una differenza massima di 20 mm fra i bulbi dello stesso imballaggio recante menzione di un solo calibro.

### IV. TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle norme, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio.

#### A. Tolleranze di qualità

- i) *Categoria «I»*: Il 10 % espresso in peso di bulbi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria «II».
- ii) *Categoria «II»*: Il 10 % espresso in peso di bulbi non rispondenti alle caratteristiche minime, ma adatti al consumo.

#### B. Tolleranze di calibro

Per le cipolle destinate al consumo allo stato fresco, per ogni imballaggio il 10 % di bulbi rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio.

#### C. Cumulo delle tolleranze

L'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può comunque superare il 15 %.

### V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

#### A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente cipolle di uguale varietà, qualità e calibro.

#### B. Condizionamento

Le cipolle possono essere presentate:

- in strati ordinati nell'imballaggio,

- alla rinfusa nell'imballaggio,
  - in trecce (le trecce devono essere formate da non meno di 16 bulbi e con steli completamente secchi).
- Al condizionamento esse devono essere prive di qualsiasi corpo estraneo.

## VI. INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare le indicazioni seguenti:

### A. Identificazione

Imballatore }  
Speditore } Nome e indirizzo o simbolo di identificazione.

### B. Natura del prodotto: «cipolle» (per imballaggi chiusi).

### C. Origine del prodotto

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

### D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,
- Calibro.

### E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

## ALLEGATO II/7

### Norme comuni di qualità per albicocche

## I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle albicocche delle varietà del *Prunus armeniaca* L. destinata al consumo allo stato fresco, ad esclusione di quelle destinate alla trasformazione.

## II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

### A. Generalità

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che le albicocche da tavola devono presentare alla spedizione, dopo condizionamento e imballaggio.

### B. Caratteristiche minime

#### i) I frutti devono essere:

- interi,
- sani (salve restando le disposizioni particolari ammesse per ogni categoria),
- puliti, in particolare senza residui di prodotti antiparassitari,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore o sapore estranei.

ii) I frutti devono essere stati raccolti a mano con cura ed avere raggiunto uno sviluppo sufficiente. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse, da permetterne la buona conservazione fino al luogo di destinazione e tale da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

### C. Classificazione

#### i) Categoria «Extra»

I frutti di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Essi devono essere privi di qualsiasi difetto.

ii) *Categoria «I»*

I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione. La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento. È tuttavia ammesso uno dei difetti seguenti:

- lieve difetto di forma o di sviluppo,
- lieve difetto di colorazione,
- lieve ammaccatura,
- lieve bruciatura,

purchè non ne risulti pregiudizio all'aspetto esterno e alla conservazione del frutto. I difetti di forma allungata non devono superare la lunghezza di 1 cm; per tutti gli altri difetti, la superficie totale non deve superare 0,5 cm<sup>2</sup>.

iii) *Categoria «II»*

Questa categoria comprende i frutti di qualità mercantile che non possono essere classificati nelle categorie superiori, pur rispondendo alle caratteristiche minime sopra definite.

I difetti della buccia che non pregiudicano l'aspetto generale e la conservazione sono ammessi purchè non superino 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata o 1 cm<sup>2</sup> per tutti gli altri difetti.

## III. CALIBRAZIONE

La calibrazione è determinata secondo la circonferenza o il diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto: essa è obbligatoria per le categorie «Extra» e «I».

Per le categorie «I» e «II» il calibro minimo è fissato a 30 mm di diametro (10 cm di circonferenza), mentre la differenza massima fra i frutti di uno stesso calibro non deve superare 10 mm di diametro (3 cm di circonferenza).

Per la categoria «Extra», la determinazione del calibro minimo è affidata ai singoli paesi, in funzione delle varietà. Tuttavia, tale calibro non deve essere inferiore a quello fissato per le altre categorie. La differenza massima tra i frutti di uno stesso calibro non può comunque superare 5 mm di diametro (1,5 cm di circonferenza).

## IV. TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle norme, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio.

A. *Tolleranze di qualità*

- i) *Categoria «Extra»*: il 5% espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria immediatamente inferiore (categoria «I»).
- ii) *Categoria «I»*: il 10% espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria inferiore (categoria «II»).
- iii) *Categoria «II»*: il 10% espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche minime, ma adatti al consumo.

B. *Tolleranze di calibro*

Per tutte le categorie: per ogni imballaggio, il 10% in numero o peso di frutti, nel limite di 1 cm in più o in meno rispetto al calibro indicato sull'imballaggio.

C. *Cumulo delle tolleranze*

L'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può comunque superare:

- il 10% per la categoria «Extra»,
- il 15% per le categorie «I» e «II».

## V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

### A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente frutti di uguale varietà, qualità e calibro e, per la categoria «Extra», di colorazione uniforme.

### B. Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione. Le carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi e privi di sostanze nocive per l'alimentazione umana. Le eventuali diciture stampate devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con i frutti. Al condizionamento, i frutti devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Essi possono essere presentati in una delle maniere seguenti:

1. in piccoli imballaggi unitari per la vendita diretta al consumatore,
2. disposti in uno o più strati separati fra di loro,
3. alla rinfusa, salvo per la categoria «Extra».

## VI. INDICAZIONI ESTERNE

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili ed indelebili, le indicazioni seguenti:

### A. Identificazione

Imballatore }  
Speditore } Nome e indirizzo o simbolo di identificazione.

### B. Natura del prodotto

- «Albicocche» per imballaggi chiusi,
- denominazione della varietà, per le categorie «Extra» e «I».

### C. Origine del prodotto

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

### D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,
- Calibro o numero dei frutti (salvo per i prodotti imballati alla rinfusa)

### E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

## ALLEGATO II/8

### Norme comuni di qualità per susine

#### I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle susine delle varietà derivate dal:

- *Prunus domestica* L.
- *Prunus institia* L.
- *Prunus salicina* Lindley (*Prunus triflora* Roxburgh)

destinate al consumo allo stato fresco, ad esclusione delle susine destinate alla trasformazione.

#### II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

##### A. Generalità

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che le susine da tavola devono presentare alla spedizione, dopo condizionamento o imballaggio.

##### B. Caratteristiche minime

- i) I frutti devono essere:
  - interi,

- sani (salve restando le disposizioni particolari ammesse per ogni categoria),
- puliti, in particolare senza residui di prodotti antiparassitari,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore o sapore estranei.

ii) I frutti devono aver raggiunto uno sviluppo sufficiente. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse, da permetterne la buona conservazione fino al luogo di destinazione e tale da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

### C. Classificazione

#### i) Categoria «Extra»

I frutti di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà. Essi devono essere:

- privi di qualsiasi difetto,
- praticamente ricoperti di pruina secondo la varietà,
- di polpa resistente.

I frutti della categoria «Extra» devono essere stati colti a mano con cura.

#### ii) Categoria «I»

I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Sono tuttavia ammessi:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,
- un lieve difetto di colorazione.

Difetti della buccia che non pregiudicano l'aspetto esterno né la conservazione sono ammessi per ogni frutto, con riserva della disposizione seguente:

- i difetti di forma allungata non devono superare in lunghezza un terzo del diametro massimo normale all'asse del frutto. In particolare, sono tollerate screpolature cicatrizzate per le varietà «Regine Claudie dorate». (1).

Il peduncolo può essere danneggiato o mancante, purché non ne risultino possibilità di alterazione del frutto.

I frutti della categoria «I» devono essere stati raccolti a mano e con cura.

#### iii) Categoria «II»

Questa categoria comprende i frutti di qualità mercantile che non possono essere classificati nelle categorie superiori, pur rispondendo alle caratteristiche minime sopra definite.

I difetti della buccia che non pregiudicano l'aspetto generale o la conservazione sono ammessi, purché non eccedano un quarto della superficie totale.

### III. CALIBRAZIONE

I frutti devono essere calibrati sulla base di un calibro minimo fissato in ogni Paese secondo la categoria o la varietà.

### IV. TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle norme, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio.

#### A. Tolleranze di qualità

##### i) Categoria «Extra»

Il 5% espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria immediatamente inferiore (categoria «I»).

(1) *Definizione*: Regine Claudie (Albicocche verdi, Dauphines, Greengages) con buccia verde a riflessi leggermente giallastri.

ii) *Categoria «I»*

Il 10 % espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria inferiore (categoria «II»).

iii) *Categoria «II»*

Il 10 % espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma adatti al consumo.

B. *Tolleranze di calibro*

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o peso di frutti del calibro immediatamente superiore o inferiore a quello indicato sull'imballaggio.

C. *Cumulo delle tolleranze*

L'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può comunque superare:

- il 10 % per la categoria «Extra»,
- il 15 % per la categoria «I» e «II».

V. *IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE*A. *Omogeneità*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente frutti di uguale varietà, qualità e calibro e, per la categoria «Extra» di colorazione uniforme.

B. *Condizionamento*

Il condizionamento deve essere tale da garantire una protezione sufficiente del prodotto. Le carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi e privi di sostanze nocive per l'alimentazione umana. Eventuali diciture stampate devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con i frutti. Al condizionamento, i frutti devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

I frutti possono essere presentati in uno dei modi seguenti:

1. in piccoli imballaggi unitari per la vendita diretta al consumatore,
2. disposti in uno o più strati separati fra di loro,
3. alla rinfusa, salvo per la categoria «Extra».

VI. *INDICAZIONI ESTERNE*

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti:

A. *Identificazione*

Imballatore	}	Nome e indirizzo o simboli di identificazione.
Speditore		

B. *Natura del prodotto*

- «Susine» (per imballaggi chiusi),
- Denominazione della varietà, per le categorie «Extra» e «I».

C. *Origine del prodotto*

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. *Caratteristiche commerciali*

- Categoria,
- Calibro o numero dei frutti (salvo per i prodotti imballati alla rinfusa).

E. *Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).*

**REGOLAMENTO N. 24****relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune  
del mercato vitivinicolo****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA  
EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che le politiche vitivinicole dei vari Stati membri sul piano nazionale differiscono notevolmente e che, qualunque sia la politica perseguita, eccedenze a carattere permanente causano gravi difficoltà nell'economia vitivinicola di taluni paesi produttori;

Considerando che la produzione vitivinicola costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che l'organizzazione comune deve tendere ad una stabilizzazione dei mercati e dei prezzi mediante un adattamento delle risorse ai fabbisogni, fondato in particolare su una politica di qualità;

Considerando che al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale adattamento è indispensabile valutare il potenziale di produzione e accertare l'importanza annua dei volumi dei mosti e dei vini disponibili;

Considerando che l'istituzione di un catasto viticolo, l'instaurazione di un regime di dichiarazione dei raccolti e delle scorte, nonché l'istituzione di un bilancio di previsione annuo debbono permettere di ottenere i dati statistici indispensabili per la conoscenza del mercato;

Considerando che le modalità di attuazione di tali misure devono essere determinate in modo che le informazioni, pur tenendo conto delle situazioni particolari di ogni Stato membro, siano comparabili sul piano comunitario;

Considerando che precisare gli elementi che debbono caratterizzare un vino di qualità prodotto in regioni determinate è conforme alla politica di qualità;

Considerando che per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

Entro il 30 giugno 1963 gli Stati membri istituiscono un catasto viticolo che sarà tenuto aggiornato.

Questo catasto, fondato sul censimento generale dei vigneti, fornisce almeno gli elementi seguenti:

- a) la superficie vitata totale,
- b) le superfici vitate ripartite secondo la natura della produzione,
- c) il modo di conduzione delle aziende,
- d) la ripartizione delle aziende viticole secondo la superficie,
- e) la ripartizione delle superfici secondo l'anno d'impianto dei vitigni,
- f) il tipo dei vitigni ripartiti per anno di impianto.

*Articolo 2*

1. Ogni anno e per la prima volta nel 1962,
  - a) i produttori di mosto e di vino dichiarano i quantitativi ottenuti nell'annata;
  - b) i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano i quantitativi di mosto e di vino che essi detengono, sia che provengano dal raccolto dell'annata sia che provengano da raccolti precedenti. Il mosti ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte.
2. Finché lo sviluppo della politica vitivinicola comune non esiga che le dichiarazioni delle giacenze siano fatte prima della vendemmia a una data da fissare secondo la procedura prevista all'articolo 7, le dichiarazioni di raccolto e di giacenze son fatte simultaneamente in ogni Stato membro al più tardi il 31 dicembre.

3. Questa disposizione non pregiudica il mantenimento in taluni Stati di due date diverse, l'una per le dichiarazioni di giacenze e l'altra per le dichiarazioni di raccolto, purchè mediante un aggiornamento sia possibile utilizzare sul piano comunitario le informazioni raccolte.

#### Articolo 3

All'inizio di ogni anno, la Commissione stabilisce un bilancio di previsione per determinare le risorse e valutare i fabbisogni della Comunità, comprese le importazioni e le esportazioni prevedibili da e verso i paesi terzi.

#### Articolo 4

1. Entro il 31 dicembre 1962, il Consiglio stabilisce, secondo la procedura prevista dall'articolo 43 paragrafo 2 del Trattato, una regolamentazione comunitaria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

2. Tale regolamentazione comunitaria, che deve tener conto delle condizioni tradizionali di produzione, a patto che queste non pregiudichino la politica di qualità e la realizzazione del mercato unico, è basata sugli elementi seguenti:

- a) delimitazione della zona di produzione,
- b) tipo dei vitigni,
- c) pratiche colturali,
- d) metodi di vinificazione,
- e) gradazione alcoolica minima naturale,
- f) rendimento per ettaro,
- g) analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche.

3. Gli Stati membri possono fissare, oltre agli elementi suddetti e tenuto conto degli usi leali e costanti tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari, alle quali devono rispondere i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

#### Articolo 5

Le modalità di applicazione degli articoli 1, 2 e 3 sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 6

1. È istituito un Comitato di gestione dei vini, denominato in appresso «Comitato», composto

di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

#### Articolo 7

1. Quando le disposizioni del presente regolamento richiedono espressamente l'applicazione della procedura prevista nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora, tuttavia, esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

#### Articolo 8

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

#### Articolo 9

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

**REGOLAMENTO N. 25**  
relativo al finanziamento della politica agricola comune

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 40, 43 e da 199 a 209;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea;

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli;

Considerando che per consentire a questa organizzazione comune di raggiungere i suoi obiettivi, occorre istituire un fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e stabilire le condizioni di funzionamento di esso;

Considerando che parallelamente all'istituzione di questo fondo e all'instaurazione di una politica agricola comune si è manifestata la necessità di stabilire alcune regole comuni di politica finanziaria e di bilancio,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Per consentire all'organizzazione comune dei mercati agricoli di raggiungere i suoi obiettivi, viene istituito un fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in appresso denominato il «Fondo».

Il Fondo costituisce una parte del bilancio della Comunità.

**Titolo 1: Fase del mercato unico**

*Articolo 2*

1. Il gettito dei prelievi operati sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi spetta alla Comunità ed è devoluto a spese comunitarie in modo che le entrate di bilancio della Comunità comprendano detto gettito e, al tempo stesso, tutti gli altri introiti decisi a norma del Trattato e i contributi degli Stati alle condizioni previste dall'articolo 200 del Trattato. Il Consiglio inizia in tempo utile la procedura prevista dall'arti-

colo 201 del Trattato per l'attuazione delle precedenti disposizioni.

2. Poichè nella fase del mercato unico i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità. Sono pertanto finanziati dal Fondo:

a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;

b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati;

c) le azioni comuni decise per raggiungere gli obiettivi definiti nell'articolo 39, paragrafo 1 lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura necessarie per il buon funzionamento del mercato comune, senza tuttavia che tali azioni si sostituiscano alle attività della Banca Europea per gli Investimenti e del Fondo sociale europeo.

**Titolo II: periodo transitorio**

*Articolo 3*

1. Sono imputabili al Fondo le spese seguenti:

a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi calcolate in base al volume delle esportazioni nette e all'aliquota della restituzione dello Stato membro la cui restituzione media è la più bassa, conformemente alle disposizioni stabilite nei regolamenti relativi ai prodotti;

b) gli interventi sul mercato interno con scopo e funzione identici alle restituzioni di cui alla lettera a); tale identità viene constatata, su proposta della Commissione, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito;

c) gli altri interventi sul mercato interno, effettuati a norma di disposizioni comunitarie; le condizioni necessarie perchè le relative spese possano essere imputate al Fondo sono determinate, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito;

d) le azioni intraprese sulla base di disposizioni comunitarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1,

lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura rese necessarie dallo sviluppo del mercato comune; le condizioni necessarie perché le relative spese possano essere imputate al Fondo sono determinate su proposta della Commissione dal Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

2. La Commissione presenta le prime proposte a norma del paragrafo 1, lettere b), c) e d), entro il 30 settembre 1962, onde consentire il finanziamento comunitario delle operazioni previste da tali lettere a decorrere dall'annata 1962/1963.

3. Sin dal primo anno, il Consiglio, su rapporto della Commissione, esamina annualmente le conseguenze sull'orientamento della produzione e sullo sviluppo degli sbocchi del finanziamento comunitario delle restituzioni all'esportazione previste al paragrafo 1, lettera a).

Il Consiglio può modificare i criteri stabiliti per il finanziamento comunitario di tali restituzioni deliberando all'unanimità su domanda di uno Stato membro o della Commissione durante la seconda tappa, e a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione in seguito.

Su rapporto della Commissione il Consiglio esamina ogni anno ugualmente le conseguenze sulla politica agricola comune dei finanziamenti comunitari previsti dal paragrafo 1, lettere b), c) e d).

#### Articolo 4

Prima della fine del terzo anno, il Consiglio procede, su rapporto della Commissione, ad un esame d'insieme riguardante in particolare l'evoluzione dell'entità delle operazioni del Fondo, la natura delle sue uscite e le condizioni d'imputazione delle stesse, la ripartizione delle sue entrate, nonché i progressi registrati nell'attuazione della politica agricola comune e specialmente l'orientamento della produzione agricola degli Stati membri, il ravvicinamento dei prezzi e lo sviluppo degli scambi intracomunitari. Tale esame precede le decisioni che debbono essere prese a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 2.

#### Articolo 5

1. Per quanto riguarda le spese imputabili al Fondo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), il contributo del Fondo è fissato, per i primi tre anni, a un sesto per il 1962/1963, a due sesti per il 1963/1964 e a tre sesti per il 1964/1965.

A decorrere dal 1° luglio 1965 e sino al termine del periodo transitorio, i contributi del Fondo aumentano regolarmente in modo che al termine di detto periodo il totale delle spese imputabili al Fondo sia da questo finanziato. Alla luce dei risultati dell'esame d'insieme di cui all'articolo 4, il Consiglio, prende la decisione necessaria secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 del Trattato.

2. Il contributo del Fondo alle spese ad esso imputabili a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) deve rappresentare, per quanto possibile, un terzo dell'ammontare fissato in applicazione del paragrafo 1.

#### Articolo 6

1. Gli importi delle risorse assegnate al Fondo, che devono consentire a questo di far fronte alle spese sopra definite, sono fissati ogni anno dal Consiglio secondo la procedura relativa al bilancio.

2. Gli importi fissati annualmente possono essere aumentati con decisione del Consiglio che delibera secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 7

1. Le entrate del Fondo sono costituite durante i primi tre anni dai contributi finanziari degli Stati membri calcolate per una parte in base al criterio di ripartizione previsto dall'articolo 200, paragrafo 1 del Trattato, e per l'altra parte proporzionalmente alle importazioni nette effettuate da ciascuno Stato membro in provenienza da paesi terzi.

Le due parti dei contributi degli Stati membri coprono le entrate totali del Fondo nelle seguenti proporzioni:

	1962/63 %	1963/64 %	1964/65 %
secondo il criterio di cui all'articolo 200, paragrafo 1	100	90	80
proporzionalmente alle importazioni nette	—	10	20

2. Prima della fine del terzo anno, alla luce dei risultati dell'esame d'insieme di cui all'articolo 4, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 200, paragrafo 3 del Trattato, stabilisce al fine di garantire il progressivo passaggio al regime del mercato unico le norme relative alle entrate del Fondo, valide a decorrere dal 1° luglio 1965 e sino alla fine del periodo transitorio.

**Articolo 8**

Alle condizioni previste in ciascuno dei regolamenti relativi ai prodotti, il presente regolamento si applica ai mercati dei cereali, della carne suina, delle uova e del pollame a decorrere dal 1° luglio 1962, al mercato dei prodotti lat-

tiero-caseari a decorrere dal 1° novembre 1962, e, se necessario, ad altri mercati a decorrere dalle date che saranno stabilite dal Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE DE MURVILLE**

**REGOLAMENTO Nr. 26****relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che secondo l'articolo 42 del Trattato, l'applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza previste dal Trattato costituisce uno degli elementi della politica agricola comune e che le disposizioni seguenti dovranno pertanto essere completate tenendo conto dello sviluppo di tale politica;

Considerando che dalle proposte relative all'elaborazione ed all'attuazione della politica agricola comune, presentate dalla Commissione risulta che talune regole di concorrenza debbono poter essere applicate sin da ora alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli allo scopo di abolire le pratiche contrarie ai principi del mercato comune e pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del Trattato, nonchè al fine di disporre degli elementi necessari per la successiva instaurazione di un regime concorrenziale adeguato allo sviluppo della politica agricola comune;

Considerando che le regole di concorrenza relative agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 85 del Trattato, nonchè allo sfrutta-

mento abusivo delle posizioni dominanti, debbono essere applicate alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune;

Considerando l'opportunità di riservare una particolare attenzione alla situazione delle associazioni di imprenditori agricoli nella misura in cui esse abbiano segnatamente per oggetto la produzione o il commercio in comune dei prodotti agricoli o l'utilizzazione d'impianti comuni, salvo che detta azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato;

Considerando che, sia al fine di non compromettere lo sviluppo della politica agricola comune, che per assicurare la certezza giuridica ed un trattamento non discriminatorio alle imprese interessate, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di Giustizia, è sola competente per accertare se siano adempiute le condizioni di cui ai due precedenti capoversi, relativamente agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 85 del Trattato;

Considerando che per poter tener conto delle disposizioni specifiche del Trattato sull'agricoltura e, in particolare, di quelle dell'articolo 39, la Commissione deve, in materia di dumping, valutare tutte le cause che sono all'origine delle pratiche incriminate, in particolare il livello dei prezzi ai quali sono effettuate, sul mercato considerato le importazioni da altre provenienze

e che essa deve rivolgere le raccomandazioni e autorizzare le misure di protezione previste dall'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato, in funzione di tale valutazione;

Considerando che per l'attuazione, nell'ambito dello sviluppo della politica agricola comune, delle regole relative agli aiuti alla produzione o al commercio dei prodotti agricoli, la Commissione deve essere messa in condizione di redigere un inventario degli aiuti esistenti, nuovi o progettati, di presentare agli Stati membri le osservazioni utili e di proporre loro misure adeguate,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

##### Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da 85 a 90 del Trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all'articolo 85, paragrafo 1 e all'articolo 86 del Trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all'allegato II del Trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2.

##### Articolo 2

1. L'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo precedente che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 39 del Trattato. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato.

2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d'impresе inte-

ressate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di Giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1.

3. La Commissione procede a tale accertamento d'ufficio o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro oppure di un'impresa o associazione di imprese interessate.

4. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

##### Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, l'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato è applicabile al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato.

2. Tenendo conto delle disposizioni del Trattato relative all'agricoltura e, in particolare, dell'articolo 39, la Commissione valuta tutte le cause che sono all'origine delle pratiche incriminate, e segnatamente il livello dei prezzi ai quali sono effettuate, sul mercato considerato, le importazioni da altre provenienze. A seguito di tale valutazione, la Commissione rivolge le raccomandazioni e autorizza le misure di protezione di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato.

##### Articolo 4

Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato.

##### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, eccettuate le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 che entrano in vigore il 1° luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

## INFORMAZIONI

### DECISIONE DEL CONSIGLIO

#### relativa ai prezzi minimi

#### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 44,

Vista la proposta della Commissione,

Visti i pareri espressi dall'Assemblea Parlamentare Europea nelle risoluzioni del 20 gennaio 1961 e del 16 ottobre 1961,

Considerando che il ricorso ai sistemi di prezzi minimi deve arrecare minori perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune e non può pertanto essere previsto in anticipo per un periodo superiore a un anno;

Considerando che, per poter vigilare a che i sistemi di prezzi minimi siano applicati secondo uno spirito conforme agli obiettivi del Trattato, la Commissione deve disporre di sicuri elementi di giudizio entro un ragionevole termine di tempo prima dell'instaurazione di tali sistemi, e che agli Stati membri esportatori devono essere fornite dallo Stato membro importatore le informazioni preliminari che consentano loro di proporre eventualmente formule che tengano conto dei loro interessi;

Considerando che i metodi di calcolo e le basi di riferimento adottati per l'applicazione dei sistemi di prezzi minimi devono essere tali da permettere di controllarne l'obiettività e l'esattezza;

Considerando che è opportuno assicurare un'utile collaborazione tra gli Stati membri interessati e la Commissione ai fini di una corretta ed efficace applicazione di tali sistemi;

Considerando che è opportuno che gli Stati membri importatori ricorrano nella più ampia misura possibile a un sistema di prezzi minimi

che permetta di mantenere le importazioni semprechè esse avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione;

Considerando che i sistemi di prezzi minimi devono essere applicati in modo non discriminatorio, per cui, nel caso che esistano per uno stesso prodotto due sistemi di prezzi minimi nei confronti di diversi Stati membri, le misure di esecuzione devono essere adattate in modo che non siano avvantaggiate le importazioni in provenienza da uno Stato membro;

Considerando che, nel caso in cui uno Stato membro importatore applichi un regime di prezzi d'intervento, la fissazione di un prezzo minimo ad un livello che non superi di oltre il 5% quello del prezzo d'intervento, è sufficiente sia ad assicurare il mantenimento delle garanzie che l'organizzazione di mercato riserva ai produttori, sia ad evitare che l'organismo d'intervento debba ritirare dal mercato prodotti importati;

Considerando che, negli altri casi, la media dei prezzi del mercato all'ingrosso, rilevati durante un periodo sufficientemente lungo, costituisce un riferimento obiettivo; che la scelta di tale riferimento è idonea a promuovere le necessarie specializzazioni; che l'esame dei dati relativi agli ultimi anni dimostra che fissando i prezzi minimi ad un livello pari al 92% della media dei prezzi del mercato all'ingrosso gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 del Trattato, non verrebbero compromessi;

Considerando che tuttavia, nel caso in cui le quotazioni presentino carattere di anormalità durante uno o più periodi degli anni di riferimento è necessario ricorrere ad un correttivo desunto dal confronto tra i prezzi rilevati sui mercati all'ingrosso ed il costo di produzione nazionale medio;

Considerando che i prezzi minimi non devono porre in condizioni di svantaggio le importazioni in provenienza dagli Stati membri a beneficio delle importazioni dello stesso prodotto in provenienza da paesi terzi, nè ostacolare in tal modo lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri; che, di conseguenza, l'applicazione di un sistema di prezzi minimi deve essere abbinata all'adattamento del regime d'importazione applicato nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che fino a quando saranno applicati i sistemi dei prezzi minimi, i criteri obiettivi dovranno essere sottoposti a revisione per tener conto dei progressi compiuti nei settori della tecnica e dell'integrazione economica, nonchè per accelerare tali progressi; che conviene attribuire al Consiglio la facoltà di rivedere detti criteri su proposta della Commissione; che, prima di deliberare sulla revisione dei criteri, è opportuno procedere ad un'analisi dell'evoluzione degli scambi dei prodotti soggetti al regime dei prezzi minimi, dato che le condizioni del mercato sono influenzate da un insieme di elementi di cui non è possibile esclusivamente conoscere l'incidenza,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

##### Articolo 1

Lo Stato membro che applica un sistema di prezzi minimi ne fissa il regime per un periodo che non può essere superiore ad un anno.

I sistemi di prezzi minimi non sono applicabili che durante il periodo di commercializzazione della produzione nazionale per il prodotto in questione.

Il periodo fissato per l'applicazione di un prezzo minimo può essere anticipato o ritardato, con riserva dell'approvazione della Commissione, allo scopo di tener conto del carattere precoce o tardivo della produzione nel paese importatore durante l'anno considerato.

##### Articolo 2

1. Lo Stato membro che intende instaurare il regime di prezzi minimi è tenuto ad osservare una procedura d'informazione preventiva che comprende due fasi:

- la dichiarazione d'intenzione,
- la fissazione del livello dei prezzi minimi.

2. La dichiarazione d'intenzione è comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri almeno quindici giorni prima della data prevista

per l'entrata in vigore del sistema di prezzi minimi.

La dichiarazione d'intenzione deve contenere:

- l'esposizione delle condizioni inerenti al mercato del prodotto o dei prodotti in questione che, secondo lo Stato interessato, rendono necessaria l'applicazione del sistema;
- l'indicazione del sistema previsto e del periodo durante il quale esso sarà applicato;
- un elenco delle modalità d'applicazione previste, comprese quelle che sarebbero determinate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;
- l'indicazione degli elementi di base, compresi i dati numerici, per la determinazione del prezzo minimo;
- la descrizione del regime applicato nei confronti dei paesi terzi, per lo stesso o per gli stessi prodotti, nonchè delle sue modalità d'applicazione.

Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), la dichiarazione d'intenzione deve contenere inoltre:

- l'indicazione o del prezzo annuo considerato normale o del mercato all'ingrosso, ovvero del prezzo o dei prezzi considerati normali del mercato all'ingrosso per la parte dell'anno per la quale è ritenuto necessario un adattamento;
- indicazione del costo di produzione nazionale medio, anche degli elementi di base utilizzati e dei metodi impiegati per il calcolo di tale prezzo.

3. Il livello del prezzo minimo determinato è notificato alla Commissione ed agli altri Stati membri almeno tre giorni lavorativi prima dell'applicazione del sistema. In casi eccezionali, lo Stato importatore può chiedere l'assenso della Commissione per derogare alla presente norma.

4. Lo Stato membro importatore che instauri un sistema secondo il quale le importazioni sono sottoposte alla condizione che esse avvengano ad un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione, deve inoltre notificare, entro il termine di cui al paragrafo 3, il livello del prezzo minimo che sarebbe applicabile qualora detto Stato fosse indotto a ricorrere all'altro sistema previsto dall'articolo 44, paragrafo 1 del Trattato.

### Articolo 3

Non appena ricevuta la dichiarazione d'intenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione, ove necessario, promuove nel più breve termine scambi di opinioni sul piano multilaterale con gli Stati membri, i quali potranno presentare le loro eventuali osservazioni.

La Commissione studia i provvedimenti previsti tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: regime d'importazione applicato nei confronti dei paesi terzi, rilevanza dei contingenti, rilevanza delle riduzioni doganali, raffronto tra i prezzi praticati per merci di identica qualità sui vari mercati nazionali e i prezzi alla frontiera dello Stato importatore, media dei prezzi rilevati negli anni precedenti durante gli stessi periodi.

### Articolo 4

1. Qualora venga applicato un sistema di prezzi minimi al di sotto dei quali le importazioni possono essere temporaneamente sospese o ridotte, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il prezzo di riferimento che, al fine di determinare la data di sospensione, di riduzione o di riammissione delle importazioni va posto a raffronto con il prezzo minimo, viene fissato:

a) al livello della media ponderata delle quotazioni rilevate su un determinato mercato all'ingrosso rappresentativo dello Stato importatore, oppure

b) al livello della media ponderata delle medie di cui alla lettera a), qualora siano stati scelti più mercati all'ingrosso rappresentativi.

Nel caso in cui per taluni prodotti il calcolo delle medie ponderate facesse sorgere difficoltà tecniche, il prezzo di riferimento viene fissato al livello della media aritmetica ovvero del prezzo prevalente sul mercato o sui mercati rappresentativi prestabiliti.

3. Il prezzo di riferimento deve essere determinato considerando lo stesso prodotto preso a base per la fissazione del prezzo minimo. Tale prodotto deve essere definito con precisione nelle sue caratteristiche commerciali e tecniche, quali specie, varietà, tipo, classe, qualità, calibratura, condizionamento.

4. I risultati del calcolo di cui al paragrafo 2 debbono essere comunicati con regolarità ed al più presto possibile agli Stati membri ed alla Commissione. Quando il calcolo è effettuato sulla base del prezzo prevalente, debbono essere indicati anche i livelli minimo e massimo dei prezzi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi prestabiliti.

5. La sospensione o la riduzione delle importazioni è subordinata alla constatazione che il prezzo di riferimento si è mantenuto, per tre mercati successivi, al di sotto del prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

Le importazioni devono essere riammesse non appena il prezzo di riferimento sia stato uguale o superiore per tre mercati successivi al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

Lo Stato membro importatore notifica nel più breve termine agli Stati membri ed alla Commissione la data della sospensione, della riduzione, della riammissione delle importazioni.

6. Per l'effettiva applicazione della sospensione o della riduzione delle importazioni, il periodo di comperto non può essere inferiore a tre giorni.

### Articolo 5

1. a) Qualora uno Stato membro esportatore offra allo Stato membro importatore che ricorre all'articolo 44 del Trattato la garanzia di rispettare un prezzo minimo all'esportazione, lo Stato membro importatore, semprechè accetti le garanzie offerte e fino a quando tali garanzie risultino efficaci, applica nei confronti dello Stato membro esportatore un sistema di prezzi minimi secondo il quale le importazioni sono sottoposte alla condizione che esse avvengano ad un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

b) Qualora si manifesti il rischio che il prezzo minimo all'esportazione non sia più rispettato, lo Stato membro importatore entra in consultazione con lo Stato membro esportatore, per tentare di ripristinare l'efficacia delle garanzie di prezzo.

c) In mancanza di accordo tra lo Stato membro importatore e lo Stato membro esportatore, o qualora le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non abbiano avuto applicazione, lo Stato membro importatore può in caso d'urgenza ricorrere al sistema di prezzi minimi, al di sotto dei quali le importazioni possono essere temporaneamente sospese o ridotte. Esso ne informa senza indugio la Commissione, la quale procede alle necessarie consultazioni e formula un parere.

2. Lo Stato membro importatore che applica contemporaneamente per un determinato prodotto i due sistemi di prezzi minimi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 44 del Trattato nei confronti di Stati membri diversi, deve determinare le modalità d'applicazione dei due sistemi e fissare il livello dei prezzi minimi in maniera da garantire il rispetto del principio della non discriminazione.

## Articolo 6

1. Quando per un determinato prodotto uno Stato membro prevede ed instaura, nel quadro di un'organizzazione nazionale di mercato, un regime di prezzi d'intervento inteso a realizzare un predeterminato livello di prezzo nell'interesse del produttore, tale Stato membro non può fissare il prezzo minimo ad un livello superiore al 105 % di tale prezzo d'intervento.

2. a) Per gli altri prodotti e fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c), il livello del prezzo minimo non può superare il 92 % del prezzo medio calcolato, secondo il metodo precisato nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 per il calcolo del prezzo di riferimento sulla base delle quotazioni rilevate nei tre anni precedenti l'inizio dell'applicazione dei prezzi minimi, sul mercato o sui mercati all'ingrosso più rappresentativi per il prodotto in questione.

b) Per tener conto delle differenze stagionali, di prezzo ed allo scopo di fissare i prezzi minimi stagionali da calcolare sulla base delle medie triennali, ogni annata o campagna può essere suddivisa in più periodi durante i quali i prezzi presentino una stabilità relativa. La durata di ciascun periodo non può essere inferiore a dieci giorni.

c) Qualora, per uno o più periodi degli anni presi in considerazione, i prezzi del mercato all'ingrosso si siano scostati sensibilmente dal livello normale per l'intero anno o per una parte di esso, lo Stato membro interessato deve, previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, correggere le cifre corrispondenti, facendo riferimento al costo di produzione nazionale medio.

d) Qualora tale correzione sia effettuata nell'ambito di una annata o campagna divisa in più periodi, la media dei prezzi adottati per i vari periodi, ponderata con la media dei quantitativi commercializzati durante i corrispondenti periodi di riferimento, non deve superare il costo di produzione nazionale medio. D'altra parte i rapporti fra i livelli dei prezzi adottati per i vari periodi devono corrispondere ai rapporti esistenti fra le medie delle quotazioni rilevate sui mercati all'ingrosso rappresentativi negli stessi periodi in una annata normale.

e) Se la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, costata che il risultato delle correzioni eseguite in forza delle disposizioni della lettera c) non corrisponde agli scarti registrati durante il periodo di riferimento, raccomanda allo Stato membro interessato di correggere il livello del prezzo minimo nella misura che essa giudica necessaria.

## Articolo 7

Lo Stato membro che applica il regime di prezzi minimi sulla base dell'articolo 44 del Trattato applica questo regime anche alle importazioni provenienti da paesi terzi, quando sussistono possibilità di importazione. Per consentire lo sviluppo di una preferenza a favore degli Stati membri, il prezzo minimo applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi è fissato ad un livello superiore a quello applicabile alle importazioni provenienti dagli Stati membri. Le disposizioni adottate al riguardo sono notificate agli altri Stati membri ed alla Commissione.

## Articolo 8

Qualora uno Stato membro, dopo aver applicato un sistema di prezzi minimi per uno o più anni, ripristini all'inizio dell'anno civile successivo un regime di contingenti, l'ammontare del contingente per l'anno in questione deve essere calcolato secondo le regole alle quali detto Stato avrebbe dovuto conformarsi se il sistema dei prezzi minimi non fosse stato applicato.

## Articolo 9

Ogni anno e per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione presenta al Consiglio, per i prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi, una relazione sull'applicazione delle disposizioni della presente decisione e sull'evoluzione degli scambi in tutti i loro aspetti, tanto all'interno della Comunità quanto con i paesi terzi. Tale relazione è trasmessa all'Assemblea Parlamentare Europea.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione necessari sull'evoluzione degli scambi dei prodotti sottoposti al regime di prezzi minimi, in modo da consentire in particolare la comparazione di tali scambi con le importazioni effettive dei prodotti in questione nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del Trattato.

## Articolo 10

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente decisione e a maggioranza qualificata in seguito, procede alla revisione dei criteri obiettivi.

La prima revisione viene effettuata al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della pre-

sente decisione. Le revisioni successive si effettuano ad intervalli non superiori a tre anni.

Per la revisione dei criteri obiettivi, il Consiglio tiene conto del progresso tecnico e dello sviluppo della politica agricola comune. Scopo della revisione è di accelerare il progresso tecnico, ravvicinare progressivamente i prezzi e promuovere lo sviluppo degli scambi all'interno della Comunità.

Fatto a Bruxelles il 4 aprile 1962

#### Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1962.

#### Articolo 12

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

### DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

#### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato, che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che le politiche agricole seguite dagli Stati membri per quanto riguarda lo zucchero, il melasso, i cereali, la fecola di patate, le radici di cicoria e il latte, comportano politiche di prezzi intese a garantire l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati;

Considerando che i prezzi che ne risultano non sono gli stessi in tutti gli Stati membri e che tali divari non sono stati finora eliminati con lo stesso ritmo che gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune;

Considerando che talune industrie trasformatrici dei prodotti agricoli sopra elencati e produttrici di merci che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni del Trattato in materia agricola sono gravate, a causa di tali divari e talvolta, per effetto della riduzione del prezzo dei prodotti agricoli al livello del mercato mondiale, di oneri ineguali che possono impedire a dette industrie, in alcuni Stati membri, di sostenere la concorrenza delle medesime industrie degli altri Stati membri, via via che verrà a mancare la protezione dei dazi doganali, delle

restrizioni quantitative o delle misure di effetto equivalente;

Considerando che in tali Stati membri lo smercio di detti prodotti agricoli verrebbe di conseguenza a diminuire nella misura in cui questi prodotti sono destinati ad essere trasformati dalle industrie in questione;

Considerando che è necessario prevedere misure di carattere provvisorio che consentano di ovviare alle difficoltà di cui sopra destinate a scomparire con l'attuazione della politica agricola comune e in particolare, con il ravvicinamento dei prezzi dei prodotti agricoli;

Considerando che il Trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti,

**HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:**

#### Articolo 1

Nella misura in cui in uno Stato membro le industrie produttrici delle merci il cui elenco è stabilito dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione sono messe in pericolo dalla concorrenza delle medesime industrie degli altri Stati membri, a causa del livello di prezzo esistente in quello Stato membro per lo zucchero, il melasso, i cereali, la fecola di patate, le radici di cicoria e il latte, tale Stato membro, previa autorizzazione della Commissione, può prelevare, all'entrata delle merci enumerate nell'elenco predetto, una tassa di compensazione determinata secondo le condizioni di cui agli articoli seguenti, salvo che lo Stato esportatore non applichi tale tassa all'esportazione.

### Articolo 2

1. Su domanda di uno Stato membro e previa consultazione degli altri Stati membri, la Commissione accerta se per l'industria produttrice di una delle merci che figurano nell'elenco menzionato all'articolo 1 sussistano, nello Stato membro che ha presentato la domanda, le condizioni stabilite in detto articolo e, in caso affermativo, determina, per la merce considerata, l'importo e le modalità d'applicazione della tassa. L'importo di quest'ultima può essere fissato in maniera forfettaria.

La tassa è determinata come segue:

a) la Commissione stabilisce l'incidenza sui costi di produzione di detta merce, del divario fra i costi effettivi dei prodotti agricoli, indicati nell'articolo 1, incorporati in detta merce;

b) all'importo corrispondente a tale incidenza viene aggiunto un importo destinato a proteggere l'industria produttrice della merce in questione nello Stato membro richiedente. Durante il primo anno successivo all'adozione della presente decisione, quest'ultimo importo non può superare il 5 % del prezzo all'importazione della merce in questione nello Stato membro richiedente. Tale percentuale viene ridotta, in ogni successivo anno di applicazione della presente decisione, in ragione di un quinto, ossia dell'1 % del prezzo della merce considerata.

c) il totale di questi due elementi viene diminuito dell'importo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, riscossi per la merce in questione all'importazione nello Stato membro

richiedente ed all'esportazione nello Stato membro esportatore.

2. Nella misura in cui la protezione risultante dall'applicazione della tassa di compensazione, determinata secondo le disposizioni del paragrafo 1, e dei dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili tra gli Stati membri supera la protezione tariffaria esistente nello Stato membro importatore all'entrata in vigore del Trattato, l'importo previsto alla lettera b) del paragrafo 1 è ridotto in conseguenza.

3. La tassa dev'essere fissata in modo da non porre in condizioni di svantaggio le esportazioni di uno Stato membro rispetto a quelle di un altro Stato membro e in modo da far salva la preferenza comunitaria. La Commissione subordina, ove necessario, la percezione della tassa all'applicazione di adeguate misure di protezione nei confronti dei paesi terzi.

### Articolo 3

La percezione della tassa può essere autorizzata per un periodo non superiore ad un anno; l'autorizzazione può essere prorogata alle stesse condizioni alle quali è stata accordata.

### Articolo 4

La presente decisione si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'applicazione di questa decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE DE MURVILLE**

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli**

### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare l'articolo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che le difficoltà menzionate nella decisione sopra citata possono manifestarsi particolarmente per le merci indicate nell'elenco che segue;

Considerando che pertanto è opportuno rendere applicabile a tali merci la citata decisione;

Considerando che, ove necessario, all'elenco stesso potranno essere aggiunte altre merci alle condizioni previste dall'articolo 1 della decisione sopra citata,

**HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

L'elenco menzionato all'articolo 1 della decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, comprende le seguenti merci:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.01	Estratti di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04 A	Tapioca di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè a base di cereali e loro estratti
21.06 A e B	Lieviti naturali, vivi o morti
ex 21.07	Gelati, polveri per la confezione di gelati
ex 22.02	Bevande a base di latte
22.03	Birra
29.43 A e B	Glucosio e lattosio
35.01 A e C	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
35.05 A	Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti
38.12 A I	Bozzime preparate e appretti preparati a base di sostanze amidacee

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE DE MURVILLE**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla fissazione dei contingenti che la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese e la Repubblica Italiana devono aprire per l'importazione di vini**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che le disposizioni del regolamento n° 24 del Consiglio della Comunità Economica Europea in data 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, costituiscono l'inizio di una politica comune degli Stati membri per la soluzione dei problemi vitivinicoli;

Considerando che l'adattamento mediante l'apertura di un contingente limitato, del regime delle importazioni di vino in vigore nella Repubblica Francese e nella Repubblica Italiana rappresenta un primo passo verso la realizzazione di un mercato unico nel quadro di una politica agricola comune;

Considerando l'importanza del fabbisogno di importazione di vino, nonché il volume della produzione nella Repubblica federale di Germania;

Considerando l'opportunità di prevedere la fissazione mediante la presente decisione di contingenti anche per la Repubblica federale di Germania;

Considerando che il suddetto regolamento n° 24 ha previsto l'adozione di una regolamentazione comunitaria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Considerando che è opportuno istituire un regime provvisorio applicabile fino all'entrata in vigore della suddetta regolamentazione comunitaria e secondo il quale i vini conformi alle disposizioni nazionali in materia di qualità potranno essere ammesse al commercio purché rispondano a certe condizioni;

Considerando la necessità di adeguare l'ampliamento degli scambi al ritmo di sviluppo dell'organizzazione comune del mercato;

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1962, la Repubblica federale di Germania apre annualmente agli Stati membri un contingente di quattromiladuecentomila ettolitri di vini di base per spumanti, qualunque ne sia il modo di presentazione, ed un contingente di ottomiladuecentomila ettolitri di vini da pasto, qualunque ne sia, anche in questo caso, il modo di presentazione. Il contingente di vini da pasto comprende duecentodiecimila ettolitri al massimo di vini bianchi. Un quarto del contingente di vini da pasto è rappresentato da vini di qualità, prodotti in regioni determinate.

2. Tuttavia, tale ripartizione dei contingenti di vini da pasto non può ostacolare l'utilizzazione totale del contingente, qualunque sia la qualifica dei vini da pasto oggetto degli scambi, poichè le quantità non utilizzate in una delle categorie possono essere trasferite in un'altra, a condizione, tuttavia, che la parte del contingente attribuita ai vini bianchi possa eccedere i duecentodiecimila ettolitri.

*Articolo 2*

Ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1962 la Repubblica Francese e la Repubblica Italiana aprono ciascuna a tutti gli Stati membri un contingente di centocinquanta ettolitri di vini di qualità, prodotti in regioni determinate, qualunque ne sia il modo di presentazione.

*Articolo 3*

Fino all'entrata in vigore della regolamentazione di cui all'articolo 4 del regolamento n° 24 del Consiglio della Comunità Economica Europea in data 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono ammessi all'importazione nell'ambito dei contingenti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente decisione per l'importazione di vini di qualità prodotti in regioni determinate:

— i vini originari della Repubblica federale di Germania, prodotti in una delle zone della regione viticola tedesca con uve ivi raccolte indicate nell'Allegato I, a condizione che provengano esclusivamente da uno o più dei vitigni elencati nell'allegato stesso e che siano accompagnati da certifi-

cato di qualità rilasciato dall'autorità amministrativa competente;

- i vini originari della Repubblica Francese che, secondo la regolamentazione francese hanno diritto ad una denominazione di origine controllata o alla denominazione di «vini delimitati di qualità superiore» oppure «vini di Alsazia», purchè accompagnati da certificato di origine rilasciato dall'autorità amministrativa competente;
- i vini, ad esclusione dei vermouths, originari della Repubblica Italiana enumerati nell'elenco allegato all'accordo italo-francese, firmato a Roma il 29 maggio 1948, sulla tutela delle denominazioni di origine e la salvaguardia delle denominazioni di taluni prodotti, purchè questi vini siano accompagnati da certificato di origine rilasciato da uno degli Organismi nell'Allegato II;
- i vini originari del Granducato del Lussemburgo prodotti in una delle località viticole indicate nell'Allegato III con uve ivi raccolte, a condizione che provengano esclusivamente da uno o più dei vitigni elencati nell'allegato stesso e che siano contrassegnati dal «Marchio nazionale dei vini lussemburghesi».

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

#### Articolo 4

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e tenendo conto dello sviluppo dell'organizzazione comune del mercato decide ogni anno in merito all'ampliamento dei contingenti previsti agli articoli 1 e 2.

#### Articolo 5

La Commissione vigila a che gli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 1962, prendano tutte le disposizioni atte a garantire nel loro territorio la protezione dei vini, oggetto dei contingenti previsti dagli articoli 1 e 2.

I vini indicati nell'articolo 3 e compresi nei contingenti di cui agli articoli 1 e 2 dovranno, in particolare, essere immessi al consumo in recipienti di capacità inferiore od uguale a tre litri, recanti sull'etichetta l'indicazione dell'importatore nonchè il nome e l'indirizzo dello stabilimento che ha proceduto all'imbottigliamento.

#### Articolo 6

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica Francese ed alla Repubblica Italiana.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

### ALLEGATO I

#### Elenco delle zone della regione viticola tedesca e dei vitigni menzionati all'articolo 3

##### A. Zone viticole

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Ahr             | 8. Mosel - Saar - Ruwer  |
| 2. Baden           | (è pure autorizzata, ai fini di un'identificazione più precisa, l'aggiunta della denominazione: Mosel o Saar o Ruwer). |
| a) Breisgau        |  |
| b) Kaiserstuhl     |  |
| c) Markgräflerland |  |
| d) Ortenau         |  |
| 3. Bergstrasse     | 9. Nahe  |
| 4. Bodensee        | 10. Rheingau   |
| 5. Franken         | 11. Rheinhessen  |
| 6. Lahn            | 12. Rheinpfalz   |
| 7. Mittelrhein     | 13. Siebengebirge  |
|                    | 14. Württemberg  |

##### B. Vitigni

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Riesling       | 8. Müller-Thurgau |
| 2. Traminer       | 9. Chasselas      |
| 3. Gewürztraminer | 10. Muscat        |
| 4. Pinot gris     | 11. Meunier       |
| 5. Pinot blanc    | 12. Limberger     |
| 6. Pinot noir     | 13. Trollinger    |
| 7. Sylvaner       |                   |

## ALLEGATO II

**Elenco degli Organismi autorizzati a rilasciare i certificati di origine per i vini italiani  
menzionati nell'articolo 3**

*Piemonte*

- Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l'Enologia di Alba (Cuneo)
- Stazione Enologica Sperimentale di Asti
- Stazione Chimico-Agraria Sperimentale di Torino

*Lombardia*

- Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, Reparto Chimico di Sondrio
- Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, Reparto Chimico di Brescia

*Liguria*

- Ufficio Enologico di Genova

*Venezia Tridentina*

- Stazione Agraria Sperimentale di San Michele all'Adige (Trento)

*Venezia Euganea*

- Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, Reparto Chimico di Verona
- Laboratorio Chimico Compartimentale per le Dogane e Imposte indirette di Verona
- Stazione Sperimentale di Viticoltura e di Enologia di Conegliano (Treviso)

*Emilia*

- Laboratorio Governativo di Chimica Agraria presso l'Istituto Tecnico «A. Zanella» di Reggio Emilia
- Stazione Agraria Sperimentale di Modena

*Marche*

- Laboratorio dell'Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno

*Toscana*

- Istituto di Industrie Agrarie dell'Università di Firenze
- Laboratorio di Chimica Agraria annesso all'Istituto Tecnico «G. Galilei» di Firenze
- Laboratorio Chimico Agrario di Siena
- Laboratorio di Chimica Agraria dell'Università di Pisa
- Cantina Sperimentale di Arezzo

*Umbria*

- Laboratorio di Chimica Agraria dell'Università di Perugia

*Lazio*

- Stazione Chimico-Agraria Sperimentale di Roma

*Abruzzo*

- Stazione Chimico-Agraria Sperimentale di Roma

*Campania*

- Laboratorio di Chimica Agraria dell'Università di Napoli-Portici
- Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l'Enologia di Avellino

*Puglia e Lucania*

- Cantina Sperimentale di Barletta (Bari)
- Stazione Agraria Sperimentale di Bari

*Calabria*

- Laboratorio di Chimica Agraria dell'Università di Napoli-Portici
- Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l'Enologia di Avellino

*Sicilia*

- Laboratorio di Chimica Agraria annesso al vivaio di viti americane di Palermo
- Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l'Enologia di Marsala (Trapani)
- Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l'Enologia di Catania
- Centro Sperimentale per l'Industria Enologica di Marsala (Trapani)
- Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane e Imposte Indirette di Palermo
- Ufficio Enologico di Riposto (Catania)
- Cantina Sperimentale di Noto (Siracusa)
- Cantina Sperimentale di Milazzo (Messina)

*Sardegna*

- Istituto Tecnico Agrario di Cagliari

**ALLEGATO III****Elenco delle località viticole lussemburghesi e dei vitigni menzionati nell'articolo 3****A. Località viticole**

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Schengen                     | 10. Lenningen                  |
| 2. Remerschen                   | 11. Ehnen                      |
| 3. Wintrange (Wintringen)       | 12. Wormeldange (Wormeldingen) |
| 4. Schwebsange (Schwebsingen)   | 13. Ahn                        |
| 5. Bech-Kleinmacher             | 14. Machtum                    |
| 6. Wellenstein                  | 15. Grevenmacher               |
| 7. Remich                       | 16. Mertert                    |
| 8. Stadtbredimus                | 17. Wasserbillig               |
| 9. Greiveldange (Greiveldingen) |                                |

**B. Vitigni**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Riesling              | 5. Auxerrois                   |
| 2. Traminer              | 6. Muscat Ottonel              |
| 3. Pinot gris (Ruländer) | 7. Rivaner (Riesling Sylvaner) |
| 4. Pinot blanc           | 8. Sylvaner                    |
-

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO****(Prodotti lattiero-caseari)****IL CONSIGLIO**

Considerando che è necessario stabilire un regolamento per l'introduzione di un sistema di prelievi e la graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattiero-caseari analogo ai regolamenti per i cereali, la carne suina, la carne di volatili da cortile e le uova;

Considerando che i principi accettati per il finanziamento della politica agricola comune devono essere rispettati nel settore dei prodotti lattiero-caseari;

Convieni di prendere una decisione in conformità dell'articolo 43, al più tardi il 31 luglio 1962, in modo che il regolamento per i prodotti lattiero-caseari entri in vigore al più tardi il 1° novembre 1962;

Invita la Commissione a sottoporre proposte a tal fine antecedentemente al 1° maggio 1962.

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO****(Carne bovina e zucchero)****IL CONSIGLIO**

Convieni di prendere una decisione per i mercati della carne bovina e dello zucchero, a norma dell'articolo 43 del Trattato e in base alle proposte della Commissione, rispettivamente il 31 luglio 1962 e il 31 ottobre 1962, in modo che il regolamento per la carne bovina possa andare in vigore al più tardi il 1° novembre 1962 e il regolamento per lo zucchero al più tardi il 1° gennaio 1963;

Invita la Commissione a sottoporre proposte a questo scopo entro il 1° maggio, rispettivamente il 15 luglio 1962.





